BREVE DICHIARAZIONE

DELLA REGOLA DE' FRATI MINORI

COMPOSTA

DAL P. F. MARTINO DELLA CROCE

SACERDOTE ALCANTARINO

E RISTAMPATA PER ORDINE DEL MOLTO REVERENDO

P. F. IGNAZIO DELLA IMMACOLATA

MINISTRO PROVINCIALE DEGLI ALCANTARINI

DI CHIAJA.

NAPOLI

DALLA TIPOGRAFIA TRANI.

1842.

Sacrosanctae, et Individuae Trinitati, Crucifixi Domini Nostri Jesu Christi Humanitati, Beatissimae, et Gloriosissimae, semperque Virginis Mariae faecundae Integritati, et Omnium Sanctorum Universitati.

F. M. A. C. D. D. D.

A CHI LEGGE.

Fra le massime veramente Divine, che S. Francesco di Sales lasciò all' anime Religiose, singolar' è questa. *La predestinazione de' Religiosi è attaccata all' amore, ed osservanza della Regola, ed a far puntualmente ciò, che devono nella lor vocazione*: e fu sì costante il Santo in tale insegnamento, che, pochi giorni prima di morire, non altro ricordo lasciò alle sue care Figlie, che la massima già detta. Chi attentamente riflette agli ultimi sentimenti de' SS. Fondatori delle Religioni, troverà, che nulla più ebbero a cuore nel punto della loro beata morte, che raccomandar a' loro allievi l' osservanza della Regola. Vaglia per tutti la serafica Madre S. Teresa, la quale pochi momenti prima di spirare, non con altre parole licenziossi dai suoi figli, che con esortargli all' osservanza regolare: *Alumnos ... ad regularem observantiam adhortata, sub Columbae specie purissimam animam Deo reddidit.* E con ragione; mentre osservando le loro Regole i Religiosi pongono in

esecuzione appunto quei mezzi, per li quali Dio ha stabilito giustificarli in terra, e poi a suo tempo glorificarli in Cielo. Posto ciò: si scorge subito il fine, ch' ho avuto in ispiegare brevemente la nostra santa Regola: è stato appunto, affinchè intendendola bene i miei Confratelli, e poi osservandola coll'ajuto della Grazia sino alla morte, avessero per la misericordia del Signore conseguito quel fine, per cui egli creolli, e poi chiamolli alla Religione, È ben vero però, che io non ho preteso far questa piccola fatiga per i dotti e provetti nella Religione, che suppongo non averne di bisogno; ma bensì per i novizj, e novelli professi, li quali non hanno facilmente alla mano altre sposizioni accomodate alla loro capacità; mentre tutte quelle, che corrono, o sono di linguaggio non inteso da essi, o se ve n'è taluna nella nostra favella italiana, è così voluminosa, che stentano anche i più periti per ritrovarvi un caso. Questo stesso motivo m' ha mosso a comporla a modo di Dialogo; mentre così è più facile a capirsi quello, che in essa s' insegna.

È necessario però, che io confessi quì ingenuamente il vero, e prego chi legge a darmi credenza, che io non avrei mai avuto ardire di pormi a tanto impegno, qual' è quello di spiegare la nostra santa Regola per se medesima molto difficoltosa, e che però ha dato tanto che

fare agli spositori di essa di gran lunga a me superiori di talenti, dottrina, e pietà; se chi poteva comandarmi, con replicate istanze non mi avesse a ciò sforzato, sin' a farmi entrar in iscrupolo, sì perchè non ubbidivo, com'ancora, perchè defraudavo i miei fratelli di qualche ajuto, qualunque si fusse, per intendere i lor doveri. Io ben sò, che sia lo stesso per me mostrar alla luce questa mia picciola fatiga, ed insieme insieme scoprirne i sconci, che contiene, e quindi rendermi reo di non poche censure. Ma a questo non sò che dire; dico solamente, che meritando io esser censurato, non devo aver a male, che ciò si faccia, nè per tal rispetto lasciar d' ubbidire a chi devo. Senza che; è ben noto il detto di quel Savio: *Chi teme le censure, odj la penna.* Vivi felice.

NEL NOME
DEL SIGNORE

INCOMINCIA LA REGOLA, E VITA DE' FRATI MINORI.

D. Chi sia stato l'Autore della Regola de'Frati Minori?

R. Sebbene questa Regola fu scritta, e proposta dal Serafico Padre S. Francesco a'suoi figliuoli; con tutto ciò il principal Autore di essa fu lo stesso Iddio, che glie la rivelò: ordinandogli, che la scrivesse, e proponesse a chi voleva professarla. Costa chiaramente dalla Decretale di Nic. III. *Exiit*, *qui seminat*; dove egli dice: *Haec est illa Regula discendens a Patre luminum per ejus Filium verbaliter, et exemplariter Apostolis tradita*, *et demum per Spiritum Sanctum B. Francisco inspirata etc.* E da Clemente V. nella Clementina: *Exivi de Paradiso;* vien chiamata: *Coelestis vitae forma.* Lo stesso dice il Serafico Padre nel suo testamento.

D. A chi propria ed assolutamente convenga questo nome di Frate Minore?

R. Conviene a chi professa, ed osserva la Regola nella sua purità. Imperciocchè, siccome colui è vero cristiano, che, ricevuto il santo Battesimo, ha professata la vita, e fede cristiana, e poi vive una vita conforme, e corrispondente a tal fede; così colui è vero Frate Minore, che professa ed osserva puramente la Regola professata.

D. Da qual Pontefice, e quando fu approvata, e confirmata detta Regola?

R. Fu approvata, e confirmata con Bolla dal Sommo Pontefice Onorio III. l'anno ottavo del suo Pontificato, e della nostra Redenzione 1223. Vedi March. q. 2 proem. pag. 4 Xim. pag. 34.

D. Qual perfezione contenga la Regola de'Frati Minori?

R. La Regola de' Frati Minori è perfettissima, arricchita da Dio con favori e doni particolari. Vedi March. cit. q. 3 proem. pag. 6.

D. Perchè questa Regola sia tanto perfetta?

R. Perchè contiene compendiosamente il Santo Vangelo, da cui per ispirazione dello Spirito Santo dal nostro Serafico Padre è stata cavata. Onde il medesimo S. P. la chiama: *Libro della vita. Speranza di salute: Midollo del santo Vangelo: Stato della perfezione etc.* E S. Vin-

cenzo Ferrerio in un panegirico fatto in lode del nostro Serafico Padre dice. Che osservandosi questa Regola da' suoi Professori, potevano esser canonizzati nella lor morte: e finalmente Navarro dottore celebre con le seguenti parole loda eccellentemente la Regola sudetta: *Veneror Regulam illam altissimam Divi Francisci, ut observantes eam ad unguem ad mentem Authoris, reputem eos quosdam incruentos martyres.*

D. Quanti e quali favori speciali abbia concesso Dio all' Ordine de' Frati Minori?

R. In ogni tempo Dio N. S. ha favorito l' Ordine de' Frati Minori; ma sei speciali favori ne riferiscono i Spositori. I. Che quanto più fussero i Frati nell'Ordine: altrettanto più abbondantemente in ogni cosa Iddio l' avrebbe provveduti. II. Che nessun Frate, che osservasse la sua Regola, potrebbe far mala morte. III. Che qualsivoglia persona, che avesse perseguitato dett' Ordine, sarebbe stato punito da Dio con grave gastigo. IV. Che la Religione Francescana sarebbe stata sino alla fine del mondo. V. Che nessun Frate persevererebbe nell' Ordine, se volesse vivere malamente in esso. VI. Che qualsivoglia persona, che fusse vero divoto dell' Ordine, ancorchè gran peccatore, otterrebbe da Dio Misericordia. Vedi Fr. Martino di S. Giuseppe cap. 1

pag. 19. A detti privilegj, o sian favori potrebbe aggiugnersi quello delle sagrate Stimmate impresse realmente nel corpo del Serafico Fondatore dall' istesso Redentor Nostro Gesù Cristo.

D. Se la Regola de' Frati Minori obbliga i professori di essa a colpa grave?

R. Non tutto quello, che sta espresso nella Regola obbliga i Frati a peccato grave; ma solamente ciò, che di sua natura è tale, come sono i voti essenziali di Ubbidienza, Povertà e Castità; e quello, che il Santo Fondatore espresse nella Regola con tali parole, che importano obbligazione grave, siccome poi dichiararono i Sommi Pontefici Nicolò III., e Clemente V.

D. Quante, e quali siano l'accennate obbligazioni?

R. Oltre i tre sudetti voti essenziali comuni a tutte le Religioni, i Frati Minori sono obbligati *sub gravi* di osservare 25 altri precetti espressi nella Regola, secondo le dichiarazioni de'suddetti Sommi Pontefici, de'quali precetti si tratterà appresso. Alcuni Spositori dicono, che i precetti della Regola siano più di 25. Altri dicono di nò: pare, che la questione sia di voce; mentre nella sostanza tutti dicono lo stesso. Vedasi Marchante q. 4 proem. conclus. 1 pag. 10 Fr. Giuseppe di Gesù Maria pag. 29.

D. Se l'ignoranza, anche invincibile, scusi i Frati Minori dell'osservanza della lor Regola?

R. Supposto, che i Frati abbino professata la Regola liberamente, non possono allegare ignoranza nell'osservanza di essa; mentre ciascuno è obbligato sapere quello, che deve osservare. Tanto più, che nell'anno del noviziato in ogni Provincia dell'Ordine si spiega a'novizj la Regola, e poi in ogni Convento sono Religiosi dotti e zelanti, che colle parole e coll'opere n'inculcano l'osservanza. Vi sono ancora dei Spositori, nei quali i Frati possono riconoscere la lor obbligazione, ed osservarla. March. q. 5 proem. conclus. 1, e 2 pag. 12. Matteuc. in Schola Paup. tit. 1 conf. 8 pag. 117, e gli altri Spositori.

D. Se l'osservanza della Regola consista nell'indivisibile, cioè, se possa osservarsi in alcune Provincie più larga, ed in altre più stretta?

R. Siccome l'osservanza de'Divini comandamenti, e la prattica delle virtù non consiste nell'indivisibile, ma tiene i suoi gradi; così pure l'osservanza regolare tiene le sue misure. È ben vero, che ogni Frate si deve accomodare alle leggi e costumanze legittime, e ragionevoli della propria Provincia.

D. Se i Frati siano tenuti avanzarsi sempre più nella perfezione religiosa, e con quai mezzi?

R. Sebbene i Frati non anno obbligo di esser

perfetti, come i Vescovi; è fuor di dubbio però, che sono tenuti vivere in modo, che vadino sempre acquistando la perfezione: altrimente starebbono in cattivo stato. S. Tommaso, ed Alvarez riferiti da Valerio Riginaldo in praxi lib. 18 cap. 22 num. 391. Li mezzi poi per adempire tal obbligo sono l'osservanza della Regola, e delle proprie costituzioni, almeno più principali, come insegna lo stesso Riginaldo con Silvestro, Gregorio di Valenza, Peyrini ed altri.

D. Quando nacque, quanti anni visse così nel secolo, come nella Religione, e quando morì il nostro Serafico P. S. Francesco?

R. Nacque, secondo alcuni, l'anno 1181 nella Città d'Assisi nell'Umbria. Regnando nel Vaticano Lucio III., e nell'Imperio Federico I. detto il Barbarossa. Visse 45 anni, de' quali 25 nel secolo., e 20 nella Religione, e morì l'anno 1226 essendo Papa Gregorio IX., che anche lo canonizzò due anni dopo la di lui santa morte. Vedi Fr. Mart. fog. 11. Il P. Wadingo Annalista dell' Ordine, citando il Baronio, dice, che il N. P. S. Francesco nacque l'anno 1182.

CAP. I.

TESTO DELLA REGOLA.

La Regola e vita de' Frati Minori è questa, cioè di osservare il santo Evangelo del Nostro Signore Gesù Cristo, vivendo in Ubbidienza, senza proprio, ed in Castità. Frate Francesco promette Ubbidienza e riverenza al Signor Papa Onorio, ed a' suoi Successori canonicamente entranti, ed alla Chiesa Romana: e gli altri Frati siano tenuti ubbidire a Fratre Francesco, ed a' Successori suoi.

In questo primo Capitolo della Ragola si fa menzione degli tre voti essenziali, cioè di Ubbidienza, Povertà, e Castità. Di questi tre voti brevemente ne diremo quì qualche cosa per discorrerne poi più a lungo, dove si tratterà dei precetti, che si riducono ai medesimi voti.

§. I.

Del voto dell' Ubbidienza.

D. Che cosa sia l' Ubbidienza?

R. S. Tomaso seguito da tutti la definisce, che sia una virtù morale, che rende pronta la volontà del suddito per adempire i comandamenti del Superiore.

D. A quanto si stende l'Ubbidienza, che promette il Frate Minore, quando professa?

R. Secondo il Testo della Regola si stende a tutto ciò, che non è contrario all'anima, ed a quello che prescrive la medesima Regola.

D. A chi è tenuto ubbidire il Frate Minore in virtù di questo voto di Ubbidienza, che egli fa nella Professione?

R. In primo luogo rimane obbligato di ubbidire al Sommo Pontefice canonicamente eletto; e, *Sede vacante*, al Sagro Collegio de' Cardinali, e loro Delegati, come Nunzj, etc. Secondo, al Ministro Generale *pro tempore* dell'Ordine, e suoi Commissarj e Delegati. Terzo alli Capitoli generali e provinciali. Quarto a' Superiori Provinciali e suoi Delegati; e finalmente a' Superiori locali, Presidenti assoluti, ec.

D. Se i Frati Minori siano obbligati ubbidire al Papa, ed alla Chiesa Romana sopra tutti gli altri Religiosi e Cristiani?

R. Il P. Sanchez non riconosce tal'obbligazione ne' Frati Minori, e qualche nostro Spositore tiene la medesima sentenza. Ma con maggior fondamento e verità altri Spositori, e Dottori dell' Ordine difendono lo contrario, insegnando, che un Frate Minore, che non ubbidisce al Sommo Pontefice in materia sufficiente, pecchi mortalmente per tre titoli. Primo perchè non l'ubbidisce, come gli altri Cristiani,

de' quali il Papa è il Capo, ed il Pastore. Secondo, perchè non l' ubbidisce, come gli altri regolari, de' quali il Papa è il principal Generale. Terzo, perchè manca a quell'ubbidienza promessa dal S. Fondatore in nome di tutti i suoi Frati presenti e futori. Provano questa lor sentenza con dire, che il voto fatto dal P. S. Francesco di ubbidire al Sommo Pontefice non fu personale, ma fu fatto da lui, come Capo di tutto l'Ordine. Pare, che di tal sentenza fusse anche il Cardinal Bellarmino, quando lib. 2 de Monachis disse: *Hic est primus Religionis Fundator, qui Summo Pontifici, et Ecclesiae obedientiam explicitam devovit.* Vedi March. cap. 1 test. 2 pag. 31 Fr. Martino di S. Giuseppe cap. 21 fogl. 257.

D. Di quante maniere sia l'Ubbidienza?

R. L'Ubbidienza altra è materiale, ed è l'esecuzione dell'opera comandata, sebbene si eseguisca senza espressa intenzione di adempire ciò che il Superiore ha comandato. Altra è formale, ciò quando il suddito ubbidisce precisamente, perchè il Superiore ha comandato, e questa è più meritoria della prima.

D. Quanti peccati commette il Frate, che non ubbidisce al suo Prelato, quando questo li comanda in virtù di S. Ubbidienza in materia sufficiente?

R. Commette due peccati mortali, l'uno contra la virtù della Religione, per ragione del voto fatto di ubbidire; e l' altro contra la virtù dell' Ubbidienza, della quale i Frati Minori tengono precetto speciale nella loro Regola. Altri dicono, che ne commetta altri due cioè uno contra la virtù della Giustizia per il contratto fatto colla Religione di servirla, ed essa d'alimentarlo; ed un'altro contra la virtù, a cui si riduce la cosa comandata. Vedi Fr. Giuseppe di Gesù Maria cap. 22 p. 294.

§. 2.

Del voto della Povertà.

D. Che cosa sia la Povertà, che il Frate Minore promette a Dio nella professione?

R. La Povertà, che con voto solenne promette a Dio il Frate Minore è una volontaria ed assoluta rinuncia di tutte le cose temporali, che possiede, o può possedere, così in comune, come in particolare, fatta per amor di Dio. La povertà de' Minori differisce da quella degli altri Religiosi, i quali, sebbene nulla di proprio abbino in particolare, li è lecito nondimeno averlo in comune: onde tal povertà è propria dell'Ordine Francescano approvata e canonizzata dalla Santa Sede, spe-

cialmente da Niccolò III., e Clemente V. nelle loro celebri Decretali. Da povertà sì stretta, che i Frati Minori professano, ne siegue, che essi sono incapaci di qualsivoglia dominio, proprietà ed uso delle cose temporali: é che tutte le cose, delle quali essi tengono l'uso, o sono delle persone divote, che le diedero, se esse ne ritennero per se il dominio, o sono della S. Chiesa Romana; se senza tale riserba le concedettero.

D. Quanti peccati mortali commetta il Frate Minore proprietario?

R. Il Frate Minore, che fa contro questo voto in materia sufficiente commette due peccat mortali; l'uno contro la virtù della Religione in riguardo del voto; e l'altro contra la virtù della Povertà, di cui nella Regola tiene precetto particolare.

D. Perchè la Povertà de' Minori si chiama *Altissima?*

R. Così dal Serafico Padre S. Francesco, come da Sommi Pontefici, che dichiararono la Regola, viene spesso chiamata, perchè esclude ogni dominio, e proprietà, così in particolare, come in commune, ciò che non anno l'altre Religioni, conforme di sopra si è detto.

§. 3.

Del Voto della Castità.

D. Cosa sia la Castità, che si promette a Dio da Frati nella solenne professione?

R. Comunemente la Castità Religiosa vien descritta da Dottori: esser una virtù morale, che vieta all'uomo Religioso ogni atto, e dilettazione venerea volontaria, così esterna, come interna, tanto seco, quanto con altri.

D. Quali sono i mezzi principali per acquistare e conservare questa virtù?

R. Molti mezzi s'insegnano da Santi, e Maestri di spirito; i principali però rispetto a' Religiosi sono: l'ubbidienza a' lor Superiori, l'umiltà di cuore, e l'orazione, con cui incessantemente si chieda a Dio un sì gran dono. Giova pure assai per essa l'esser cordial divoto del SS. Sacramento, e della Beatissima Vergine.

D. Quali sono le cagioni, per cui bene spesso corre pericolo la Castità?

R. Sono molte, ma le principali sono due. Prima la soverchia dimestichezza colle donne, anche pie e divote. Secondo, vivere senz'applicazione, ed oziosamente. Verità anche avvertita da un Gentile, quando disse: *Otia, si tollas, periere Cupidinis arcus.*

D. Quanti peccati commette il Frate, che pecca contra la Castità?

R. Prescindendo da altra circostanza, che può accompagnar l'atto peccaminoso, ne commette due. Uno contra il voto; e l'altro contra la virtù della Castità.

CAP. II.

TESTO DELLA REGOLA.

Se alcuni vorranno pigliar questa vita, e verranno ai Frati nostri, i Frati li mandino ai soli Ministri Provinciali, a' quali solamente, e non ad altri si concede la licenza di ricevere i Frati. Ma i Ministri gli esaminino diligentemente della Fede Cattolica, ed Ecclesiastici Sagramenti, e se tutte queste cose credono, e vogliono fedelmente confessare, ed insino al fine fermamente osservare, e se non hanno mogli, o vero se l'anno, e già sono entrate in Monasterio le mogli, o veramente abbino lor data licenza con autorità del Diocesano Vescovo, avendo esse già fatto voto di continenza, e siano di tale etade le mogli, che di loro non possa nascer sospetto, i Ministri dicano loro la parola del S. Evangelo, che vadino e vendino tutte le sue cose, e si sforzino darle a' poveri: il che se non potranno fare, basta loro

la buona volontà; e guardinsi i Frati, e loro Ministri, che non siano solleciti delle sue cose temporali, acciocchè liberamente faccino delle sue cose tutto quello che ispirerà loro il Signore: nondimano se dimandaranno consiglio, abbino licenza i Ministri di mandarli ad alcuni, che temano Dio, secondo il consiglio de' quali i loro beni siano dispensati a' poveri. Da poi li concedano i panni della probazione, cioè due toniche senza cappuccio, ed il cingolo, e mutande, ed il capparone insino al cingolo, salvo se ad essi Ministri altro (secondo Dio) alcuna volta paresse. Ma finito l'anno della probazione, siano ricevuti all' ubbidienza, promettendo osservare sempre questa vita e regola: e per niun modo sarà loro lecito uscire da questa Religione, secondo il comandamento del Signor Papa: imperochè secondo il S. Evangelo, niuno, che mette mano all'aratro, e risguarda in dietro è atto al Regno di Dio. E quelli, che anno già promessa ubbidienza abbino una tonica col cappuccio, ed un altra senza cappuccio chi la vorrà avere. E quelli, che per necessità sono costretti, possino portar calceamenti. E tutti i Frati si vestino di vestimenti vili, e possino rappezzarli di sacchi, e d'altre pezze colla benedizione di Dio: i quali ammonisco, ed esorto, che non dispreggino, ne giudichino gli uomini, i quali vedono esser ve-

stiti di molli vestimenti, e colorati, ed usare cibi e beveraggi delicati: ma più presto ogni uno giudichi, e dispreggi se medesimo.

In questo secondo Capitolo si contengono cinque precetti, che obbligano i Frati a peccato mortale. Il I. Riguarda la recezione, educazione e professione de' Novizj. Il II. Che i Frati già professi, non possino uscire dalla Religione. Il III. Che i Frati abbino una tonica col cappuccio; ed un'altra senza di esso. Il IV. Che non sia lecito a' Frati portar calceamenti. Il V. Che i Frati si vestino di vestimenti vili.

§. 1.

De' Novizj.

D. Se i Frati siano obbligati mandar a' Ministri tutti quei, che cercano vestirsi del nostro S. Abito.

R. Convien distinguere: o tali pretendenti sono conosciuti da Frati veramente idonei, e capaci di esser ammessi o no. Se sono idonei, non possono, nè debbono i Frati impedire, nè opporsi alle richieste di detti pretendenti, e facendo il contrario, peccano gravemente, secondo la sentenza più vera e sicura de'Spositori della Regola, sebbene altri sentano il contrario. Se poi non sono idonei, e buoni

per l'Ordine, si possono, anzi si debbono licenziare, conforme ordinò Nic. III. art. 1. con queste parole: *Non omnes admittendos... Sed tantum illi, qui... possunt esse utiles Ordini etc.* È dottrina comune. Ved. Matth. cap. 2 tit. 1 q. 1 pag. 51.

D. A chi spetta di ricevere i Novizj?

R. In primo luogo spetta al Superior Generale, e suoi Delegati. Secondo ai Ministri Provinciali, li quali anche possono delegar ad altri questa facoltà, secondo la concessione di Nic. III. art. 10, con avvertenza, che tutti i sudetti non possono da se soli ricevere i Novizj, ma debbono farlo con altri quattro, avendo così ordinato Clem. VIII. nella Bolla, che comincia: *Altissimae Paupertatis via.*

D. Quali condizioni, e requisiti deve avere il Novizio, che chiede il nostro S. Abito?

R. Tre sole condizioni esprime la Regola. La prima, che sia Fedele Cristiano, e Cattolico. La seconda, che non abbia moglie, con cui abbia consumato il matrimonio; o avendola, siasi ritirata la moglie in Monistero; o pure stando al secolo, sia avanzata in età; e, fatto voto di castità con licenza del Vescovo, abbia data licenza al marito di farsi Religioso. La terza, che il Novizio prima di professare, si spropri di tutti i suoi beni temporali, dandogli a poveri, se potrà farlo. Tale spropria-

zione però non è necessario, che la faccia prima di vestirsi, anzi, secondo il Conc. Trid. ses. 25 cap. 16 *de Regularibus*, deve farla con licenza del Vescovo, o suo Vicario due mesi prima di professare.

D. Se, oltre le qualità già dette, ne deve aver altre chi vuol vestire il nostro S. Abito?

R. Per disposizione de' Sommi Pontefici Sisto V. Greg. XIV., e Clem. VIII. altre condizioni deve aver il Novizio, o pretendente, le quali. Chi riceve il Novizio, potrà veder presso Emmanuele Rodriquez tom. 3 q. 10, e 11 *per totum*. Fr. Mart. di S. Gius. cap. 2 pag. 25. Kerck. nei commentarj sopra li statuti generali cap. 1 §. 1, e seg.

D. Se peccano i Frati, che diretta, o indirettamente inducono i Novizj a disporre i loro beni in beneficio comune, o particolare di essi Frati?

R. Il Nostro Serafico Padre, Nic. III., e tutti gli Spositori condannano a peccato mortale i Frati, che ciò fanno, per li gravissimi inconvenienti, che da questo derivano. È ben vero, che, se li Novizj di lor volontà offeriscono qualche cosa de' loro beni, lecitamente può riceversi da Frati. Così Clem. V. cap. 2. In oltre possono i Frati significare al Novizio già risoluto di farli bene; quelle necessità, che anno, e specificarli più una, che un' al-

tra. March. q. 14 conclus. unica pag. 66, il quale aggiugne, che se il Novizio determinato già a far bene, sta però sospeso di farlo più ad uno, che ad un' altro povero possono i Frati per sol motivo di carità offerirnegli uno, che sia veramente bisognoso. Ammonisce però, che ciò non si faccia per osservanza maggior della Regola.

D. Se il Novizio chiede parere a' Frati, come debba governarsi circa la distribuzione de'suoi beni, possono i Frati darglielo, o pure sono in obbligo di astenersi di ciò fare.

R. Tutti gli Spositori dicono, che i Frati peccano mortalmente, se danno il consiglio sudetto a' Novizj, e però che essendone richiesti, li debbono, secondo la Regola, rimettere a persone timorate di Dio, che non siano i Frati dell' Ordine, o lor Parenti, o il Sindico Apostolico di essi Frati.

D. Se peccaranno quelli, che ricevono i Novizj, quando per legittime informazioni non sapranno, che i recipiendi abbino i requisiti prescritti dalla Regola, da Sommi Pontefici, e dal jus commune?

R. Non solo peccano gravemente, ma incorrono ancora nella scommunica per la Bolla di Sisto V. *Cum de omnibus*. È ben vero, che per concessione di Clem. VIII. basterà dar al recipiendo il giuramento di averli; e poi pri-

ma di professare farsi legittimamente dette informazioni, e debbono esser approvate dal Prelato, e da altri quattro del Convento.

D. Se quelli, che ricevettero il Novizio, avvertirono in esso qualche difetto notabile, come esser ignorante, fiacco di complessione, e di forze per portar i pesi della Religione ec., e nondimeno lo riceverono, se possono i Frati negargli il voto in tempo che saranno posti in capitolo?

R. Fr. Mart. di S. Gius. cap. 2 num. 23 pag. 36 risolutamente dice, che i Frati suffraganti non debbono dar il voto a detto Novizio, e cita Sanchez, Cordova, e Miranda, assegnandone ragione, che non deve la Comunità continuare ciò, che malamente fecero quei, che ricevettero il Novizio, e che sia minor male quello del sol Novizio coll'esser discacciato, che quello della Religione coll'esser ritenuto, e portarne il pregiudizio tutto il tempo che starà in essa. Tale dottrina sembra assai raggionevole, e che dovrebbe sempre pratticarsi.

D. Se peccherà gravemente il Frate con negar il voto al Novizio idoneo, e degno?

R. Tutti gli Spositori condannano a peccato mortale i Frati, che ciò fanno per l'ingiustizia, che commettono o contra il Novizio, o contra la Religione.

§. 2.

Del Precetto che proibisce a' Frati di non uscir da quella Religione.

D. Se possono darsi alcuni casi, ne'quali possa il Frate Minore uscirsene lecitamente dalla Religione?

R. Gli Spositori n'assegnano alcuni. I. Quando il Frate esce con dispensa Apostolica concessagli per causa ragionevole rappresentata veridicamente al Sommo Pontefice. II. Per ajutar il padre e la madre, che si ritrovano in estrema, o quasi estrema necessità, e non può farlo, che con uscir dalla Religione. III. Se alcuno è assunto dal Sommo Pontefice al Vescovato. IV. Se qualche Frate discacciato per suoi delitti dalla Religione, fatte le dovute licenze per ritornarvi, non vi sia ammesso, può entrar in altra Religione, o restarsi nel secolo sotto l'ubbidienza del Vescovo, osservando la Regola, che al meglio li permette tale stato.

D. Se fuori di detti casi un Frate lascia la Religione per sempre, o per qualche tempo, incorra in alcuna pena?

R. Oltre di peccare gravemente contra questo precetto, incorre nella scomunica fulminata da diversi Sommi Pontefici contro chi lascia

la sua Religione, e diviene Apostata. In oltre incorre in pena di sospensione perpetua di ogni grado di Ordine Ecclesiastico, e di ogni officio ottenuto, ed anche d'inabilità di ottenerli appresso. Costa dalla Bolla di Paolo IV. *Postquam Divina Bonitas.* Avverte però Kerck. con Sanch., che, sebbene quei Frati, che per qualche tempo si appartono dalla Religione con intenzione però di ritornarvi, (e propriamente si chiamano fuggitivi) pecchino mortalmente, e restino scomunicati; non incorrono però nelle pene fulminate nella sudetta Bolla di Paolo; la quale propriamente è per quei, che per sempre lasciano la Religione, e si chiamano con tutta proprietà Apostati. Ved. Kerck. cit. cap. 6 §. 20. *De Apostatis* pag. 391, dove accuratamente tratta questa materia.

§. 3.

Del Precetto, che vieta l'uso di più di due toniche.

D. Che cosa intende la Regola, quando dice, che i Frati abbino una tonica col cappuccio, ed un'altra senza di esso?

R. Tutti gli Spositori concordano, che per tonica col cappuccio s'intende la tonica esteriore, e per quella senza cappuccio la tonica interiore,

che suole, e può portarsi sotto la tonica esteriore S. Bernardino presso March. fog. 79.

D. Se il cappuccio debba portarsi cucito alla sudetta tonica?

R. È maraviglia quanto alcuni Spositori abbino sforzato questo punto arrivando taluni di essi a dire, che sia peccato mortale il portar scucito dalla tonica il cappuccio. La verità però è, che, sebbene sia lodevole portarlo attaccato alla tonica; *ex vi Regulae* però non vi è tal'obligazione. Così March. nel luogo cit. Fr. Mart. di S. Gius., Santoro, ed altri. Si è detto *ex vi Regulae*, perchè i Superiori, e molto più le Costituzioni delle Provincie possono comandare a' Frati, che così faccino, ed imporre a' trasgressori pene convenienti.

D. Se i Frati con necessità, e licenza de' Superiori possono usar altra robba di più delle due toniche sudette?

R. Nicolò III art. 4, Clem. V. nelle loro Decretali rimisero al giudizio de' Provinciali, e Custodi (e sotto nome di Custodi s'intendono anche i Superiori locali) che attenta la necessità de' loro sudditi potessero con essi dispensare, concedendogli l'uso di altra robba, anche di lino, se tanto richiedesse il bisogno, per il tempo però, che duri la necessità, per cui si fà detta dispensa, siccome ordinò Nic. nel luogo cit. Con che è chiaro richiedersi in tali casi

la necessità, e la licenza, nè bastar l'una senza l'altra. March., ed altri Spositori.

D. Qual necessità può stimarsi sufficiente dal Superiore per dispensar con i sudditi, e questi con tal licenza star sicuri in coscienza?

R. I Sommi Pontefici, che dichiararono la Regola, riposero questo punto, come si è detto, al giudizio de' Superiori; onde quando questi giudicano, secondo Dio, di poter *hic, et nunc dispensare*, il suddito starà sicuro in coscienza. Certo è, che se il Frate è debole, ed infermiccio; se è vecchio, o di tal complessione, che in tempo del gran freddo non li basti la robba concessagli dalla Regola, il Superior può dargli licenza di usarne più. Così pure quei Frati, che sudano assai, o per ragione de' lor mestieri imbrattano i loro abiti, possono esser dispensati, o con tener una tonica più delle due, o pure asciugatoi, e cose simiglianti colla licenza suddetta. Circa le dispense da farsi da' Superiori nelle necessità de' loro sudditi, così in questo precetto, come negli altri, nei quali possono i Superiori dispensare, desiderano tutti gli Spositori, che nè il suddito sia troppo indulgente a se stesso; nè che i Superiori siano scrupolosi, o sostenuti a concedere la dispensa, quando il bisogno del suddito lo richiede.

D. Se possono i Frati portar calzette di panno

troncate, cioè che dal ginocchio arrivano fino al collo del piede?

R. Il P. March. nel cap. 2 q. 9 pag. 92 citando i quattro Maestri, Ugo, e Serena Coscienza, dice potersi portare. Questo però s'intende nei viaggi; che in Convento i Superiori non debbono tollerarle, se non in quei Frati, che n'avessero qualche bisogno.

D. Se sarà peccato grave dormir il Frate senz'abito, o mutande, o corda?

R. Alcuni Spositori, come Xim., Sig. ed altri tengono l'opinione affermativa: ma altri, come Miranda, Kerckove dicono, che solo sarebbe peccato veniale a farlo, non essendo l'azione in se, che impropria, ed indecente allo stato Religioso. Nè la Regola mette precetto veruno di questo. Ved. Kerck. cit., che nel cap. 3 §. 11 *De Vestimentis* n. 8 a lungo, e sodamente prova la sua opinione.

D. Se un Frate si cavasse temerariamente l'abito per andar senza di esso vagabondo, pecchi gravemente, ed incorra in qualche pena?

R. Bonifacio VIII nella sua Cost. *Ut periculosa* fulmina scomunica *latae sententiae* contra ogni Religioso, che ciò faccia; che però facendolo, pecca mortalmente, ed incorre in detta scomunica; la quale non è riservata. Debbono però concorrere quattro condizioni, affinchè la dimissione dell'abito sia temeraria.

La I, che la dimissione dell'abito si facci da Frate professo nel Convento. La II, che l'abito, che si lascia sia della propria Religione. La III, che la dimissione sia temeraria, cioè senza cagione ragionevole. E la IV., che sia fatta con tali circostanze, che sia comoda al Frate per andar vagabondo. Ved. Kerck. nel luogo cit. num. 11, e seg., dove porta molti casi, nei quali nè il Frate pecca, nè incorre nella scomunica, ancorchè lasci l'abito.

§. 4.

Del Precetto, che i Frati non partino calceamenti.

D. Che cosa si proibisce a' Frati nella Regola con questo precetto?

R. I quattro Maestri con tutti gli Spositori insegnano, che per questo precetto i Frati non possono portar nei piedi qualsisia cosa, che li cuopra tutti, conforme dichiarò Urbano VIII nella Bolla: *Sacrosanctum Apostolatus* 1625.

D. Se sia lecito a'Frati portar sandaglie, o zoccoli?

R. Avendo gli stessi Apostoli usate sandaglie, siccome dice S. Marco al cap. 25, ben possono i Frati Minori anche portarle, o siano di cuojo, o di canape, o di sparto, secondo l'uso delle Provincie; e lo stesso si dice degli

zoccoli: la ragione è, perchè le sandaglie si portano solamente per preservare il piede da qualche lesione e non già per tenerlo coverto. Dal che s'inserisce, che dette sandaglie, o zoccoli debbonsi portar ben'aperti dalla parte di sopra del piede. Così March., Kerck., e tutti gli Spositori.

D. Se dalla Regola sia proibito a' Frati usar pantofale, pianelle, o cose simili?

R. È sentimento comune de' Spositori, che usar per poco tempo (March. specifica uno o due giorni) le cose accennate, non sia proibito ai Frati, purchè vi sia qualche causa, anche leggiera. Così possono usarle quei che per viaggio fatto, tengono i piedi fatigati: I Sacerdoti per dir Messa, o per altre cagioni simiglianti, tanto più, che la parola: *portare* usata dalla Regola importa continuazione di tempo, il che non si verifica nei casi espressi.

D. Che necessità si richieda per andar calzato il Frate?

R. A tal dimanda risponde *Ugo de Dina* seguito da tutti gli Spositori con queste parole: *Cogens necessitas, quam non carnis prudentia, sed rationabilis, etc. urgens conciliat causa*. Dalle quali parole apparisce, che la necessità per andar calzati i Frati debbe esser forzosa, non regolata dalla prudenza carnale, ma da causa ragionevole, ed urgente.

D. Che regola può darsi per conoscere le cause, per cui i Frati possino portare calceamenti?

R. Non può assignarsi regola generale, perchè tal volta può accadere la necessità in riguardo della persona per esser vecchio, infermo, ec. Altre volte per ragione del luogo nevoso, e fangoso, che non può passarsi, se non con manifesto pericolo della salute; e finalmente altre volte per ragion del tempo orrido, e viaggio intricato da farsi a giudizio de' Superiori, la licenza de' quali anche si deve avere, per lo meno *hic, et nunc* ragionevolmente presunta, conforme ordinò Clemente V. Avverte però piamente l'accennato Ugo, che bene spesso sia meglio dismettere, o differire alcuni affari, che spedirli con rilasciamento dell'antico rigore, ed osservanza regolare di questo precetto.

D. Chi possa dispensare i Frati per andar calzati?

R. Già si è accennato, che Clemente V lasciò a giudizio de' Superiori di poterlo fare incaricandone le lor coscienze. I Superiori però debbono aver causa maggiore per concedere ai sudditi l'uso delle scarpe nei piedi, che quando li dispensano per ricoprire il piede solamente con robba di panno, o di materia simigliante. Così li quattro Maestri, Ugo, Serena, Coscienza citati, e seguiti da March. nel cap. 2 della Regola test. 12 q. 14 pag. 97.

§. 5.

Del Precetto, che comanda a' Frati vestirsi di vestimenti vili.

D. Chi deve determinare della vilezza de' vestimenti, che prescrive la Regola ai Frati?

R. Clem. V. commise al giudizio de' Superiori tuttociò, che concerne le cose dette in questo paragrafo dicendo: *Hujusmodi vilitatis judicium Ministris, et Custodibus, seu Guardianis duximus committendum, eorum super hoc conscientias onerantes*. Donde inferiscono tutti gli Spositori, che i Frati debbono stare alla determinazione de' loro Prelati, secondo le costumanze religiose di ciascuna Provincia.

D. Se i Frati possano rappezzare i loro vestimenti?

R. Non solo possono, ma debbono farlo, quando ve ne sia il bisogno, affinchè non si consumino, e logorino presto i loro abiti con pregiudizio della povertà promessa. Rappezzar poi le toniche nuove per umiltà, il Serafico Padre dà libertà a' suoi Frati di farlo, non già a lor capriccio, ma secondo le determinazioni dei Prelati, conforme ordinò Clem. V, e Gio: XXII nella Bolla: *Quorundam exigit*.

CAP. III.

TESTO DELLA REGOLA.

I Chierici facciano il Divino Officio, secondo l' ordine della S. Romana Chiesa, eccetto il Salterio, per lo che potranno avere i Breviarj. Ma i Laici dicano ventiquattro Pater Noster per lo Mattutino, per le Laudi cinque, per Prima, Terza, Sesta, e Nona, per ciascuna di quest' ore sette; ma per il Vespro dodici, per Compieta sette, e preghino per li Morti: e digiunino dalla festa d' ogni Santo insino alla Natività del Signore. Ma la Santa Quaresima, che comincia dall' Epifania insino ai continui quaranta giorni, la quale il Signore col suo santo digiuno consacrò: quelli, che volontariamente la digiunano, siano benedetti dal Signore, e quelli, che non vogliono, non siano costretti: ma l' altra insino alla Resurrezione del Signore digiunino: ma in altri tempi non siano tenuti, se non il Venerdì a digiunare, ed in tempo di manifesta necessità non siano obbligati i Frati al digiuno corporale. Io consiglio, ammonisco, ed esorto i miei Frati nel Signor Gesù Cristo, che quando vanno per il mondo, non litighino, nè contendano con parole, nè giudichino gli altri: ma siano miti, pacifici, modesti, mansueti, ed umili, onestamente parlando a tutti,

come si conviene, e non debbono cavalcare, se per manifesta necessità, o vero infermità non siano costretti. In qualunque casa entreranno, primieramente dicano: Pace a questa casa. E secondo il Santo Evangelio di tutti i cibi, che sono loro posti avanti sia loro lecito mangiare.

In questo cap. 3 si contengono tre precetti, che obbligano i Frati a peccato mortale. Il I, che i Frati Chierici dicano l'Officio Divino, ed i Laici dicano i Pater Noster. Il II, che tutti i Frati già professi digiunino nei tempi stabiliti dalla Regola. Il III, che i Frati non vadino a cavallo senza necessità ec.

§. 1.

Dell' Officio Divino.

D. Se l'obbligo di recitar l'Officio Divino stringa i Frati dall'ora, che professano?

R. Essendo precetto della Regola, che i Frati recitino l'Officio Divino, ne segue, che appena professata detta Regola, cominci pure in essi tal'obbligazione. Fr. Giuseppe di Gesù Maria pag. 76.

D. Con qual rito, modo, e cerimonie debbono recitar i Frati dett'Officio?

R. Col rito, modo, e cerimonie, che osserva la Chiesa Romana, secondo il Breviario riformato da Pio V; e per comprendere con una

sola risoluzione tuttocciò, che concerne l'Officio Divino; avvertano i Frati, che quanto insegnano i Teologi circa l'ore canoniche, tutto si adatta anche per essi: e però nei casi particolari occorrenti possono risolverli nei libri, che diffusamente trattano di tal materia.

D. Se i Frati sono obbligati recitar almeno in Coro l'Officio Parvo della Vergine, de' Defonti, Salmi Graduali, e Penitenziali?

R. Sebbene sia cosa lodevole, e molto meritoria, che i Frati recitino le preci suddette; non sono però obbligati a farlo, nè privatamente, nè in Coro. Costa chiaramente dalla Bolla suddetta di Pio V, la quale però dice, che l'Officio parvo della Vergine non si lasci di dire in Coro, ove sia consuetudine di dirsi nei giorni prescritti dalla rubrica; anzi il Pontefice confirma detta consuetudine. Ved. Xim. cap. 3 test. 1 num. 1, e seq. fol. 159, che a lungo risolve molti casi circa l'Officio Divino.

D. Se i Fratelli Laici sono obbligati sotto colpa grave recitar i Pater noster, che ad essi prescrive la Regola?

R. È fuor di dubbio, che i Fratelli Laici siano obbligati sotto colpa grave a farlo, e possono recitarli assieme alternativamente, come suole dirsi il Rosario, così insegna il P. Matteuc. pag. 165. Non anno obbligo però d'accompagnare ai Pater noster l'Ave Maria, sebbene

è cosa gratissima alla Vergine Madre, ed al P. S. Francesco, che essi lo faccino.

D. Se i fratelli Laici siano obbligati a pregar per i Defonti?

R. Tutti gli Spositori dicono, che i Frati Laici abbiano tal'obbligazione, e costa chiaramente dalla Regola. È ben vero, che non tutti determinano quello, che debba dirsi da essi sotto colpa; onde stà a lor arbitrio recitar quello, che vogliono: il meglio sarebbe, che pigliassero la stazione, o sia perdono avanti il SS. Sagramento, essendo concessa indulgenza plenaria da Innocenzo XI a'Frati, che la prendono nel modo detto.

D. Quanti Pater noster ha da lasciar il Frate Laico per peccare mortalmente?

R. Il P. Fr. Gius. di Maria è d'opinione, che lasciandone cinque, pecchi mortalmente, mentre tal numero di Pater noster compisce per essi un'ora del loro officio, cioè le Laudi.

D. Per qual cagione il Nostro Serafico Padre volse, che l'Officio de' Fratelli Laici non fusse molto lungo?

R. Xim., ed altri Spositori rispondono, che fece questo per lasciar più disoccupati i Laici; e quindi poter attendere alle fatiche, e facende della Religione; onde, se saranno negligenti nelle fatiche, non staranno sicuri in coscienza, conforme avvertono tutti gli Spositori.

§. 2.

Del Precetto del Digiuno.

D. Se i Frati giovani, che non anno ancora ventun'anno compito, ed i Frati vecchi, che hanno passato l'anno sessantesimo della loro età, siano obbligati al digiuno della Regola?

R. Tutti gli Spositori s'accordano in obbligare ai digiuni della Regola i Frati giovani dal giorno, che professano, ancorchè non abbino ventun'anno: e comunemente così pure insegnano per li Frati sessagenarj; sebbene non manchi chi dica, come Navar., che detti Frati vecchi sono scusati, conforme vengono scusati gli altri Fedeli rispetto ai digiuni della Chiesa.

D. Se i Frati Chierici che non hanno ventun'anno, siano obbligati a digiunare nelle Vigilie, e Quattro tempora, che cadono fuori della Quaresima maggiore, e d'Avvento?

R. Nav. Xim. Sig., e Miran. risolutamente insegnano esser obbligati i suddetti Chierici a digiunare nei detti giorni; sebbene Fr. Mart. di S. Gius. citando Cord. Ovan., e Port., tenga lo contrario, e stimi probabile tal opinione Fr. Gius. di Gesù Maria.

D. Se ne' digiuni della Regola fuori della Quaresima maggiore possono i Frati mangiar latticinj?

R. Li quattro Maestri, Ugo de Dina citati, e seguiti da March. pag. 119 insegnano, che possono farlo, purchè ne' luoghi, e Vescovati, dove dimorano i Frati, sia legittima consuetudine di mangiarli nelle vigilie e quattro tempora della Chiesa. Il P. F. Giuseppe di Gesù Maria nella sposizione, che fa della Regola pag. 83 dice qualche cosa di più favorevole sù di questo quesito.

D. Se i Frati possono mangiar carne nel giorno della Natività del Signore, quando cade in giorno di Venerdì, come fanno tutti l' altri fedeli?

R. Quasi tutti gli Spositori negano ciò potersi fare da Frati; anzi dicono di più, che sono obbligati a digiunare. Ved. March. fol. 122.

D. Quale necessità scusi i Frati dal digiunare nei giorni prescritti dalla Regola?

R. Quella appunto, che scusa i Fedeli dai digiuni della Chiesa. Tal necessità può nascere da molte cagioni, come da fatiga fatta; da debolezza di complessione; da mancanza di cibo sufficiente; da stanchezza di camino fatto, che se è di 12 miglia, comunemente scusa dal digiuno. Nei casi però espressi debbono i sudditi ricorrere dal Prelato, il quale anche può dispensargli nei casi dubbj. Leone X. concesse privilegio, che viaggiando i Frati, e facendo sette o otto miglia, possano trasferire

il digiuno in altro giorno, purchè abbino qualche necessità di farlo, cioè che per il viaggio fatto si trovino stanchi e deboli.

D. Se i Frati di lor volontà viaggiando fanno 12 o 15 miglia siano disobbligati dal digiuno?

R. Il P. Siguenza nel cap. 3 della Regola Test. 6 §. 1 pag. 105 risponde a detto quesito con queste parole: *Ancorchè il viaggio de' Frati sia volontario, come non è d'intento per non digiunare, sono disobbligati dal digiuno, per un privilegio di Sisto IV. apportato dal Rodriq. nel suo Bollario fog. 512.*

D. Se i Prelati possono dispensar i Frati nel digiunare nei casi dubbj?

R. Già si è accennato di sopra, che possono farlo; e tal facoltà vien lor concessa da Leone X., Pio V., e Giulio II. colla quale, e con licenza almeno presunta del medico, *et cum aliquali necessitate* (parole dell'accennato Giulio) l'è lecito dispensare senza scrupolo.

D. Quanti peccati commette il Frate, che ha passato ventun'anno e non digiuna nella Quaresima maggiore, e negli altri digiuni della Chiesa, che occorrono nella Quaresima d'Avvento, ed altri venerdì dell'anno?

R. La sentenza più probabile è, che ne commetta uno, perchè sebbene rompe due precetti, con tutto ciò uno è il fine d'ambedue li precetti.

§. 3.

Del Precetto che vieta a' Frati d'andar a cavallo.

D. Che cosa si proibisce a' Frati dalla Regola con questo precetto?

R. Il comun sentimento dell' Ordine sempre è stato, che i Frati non possono andar a cavallo, se la necessità o infermità non li scusi, conforme espressamente dice la medesima Regola.

D. Che s' intende per questa parola: *andar a cavallo?*

R. S. Bonaventura seguito quasi da tutti gli Spositori intende servirsi i Frati nei viaggi, o in altra occasione, della cavalcatura maggiore o minore che sia, come anche andar in carozza, galesso, lettica, ec. Il P. March., ed il P. Kerck. pare, che sentano altrimente rispetto all' uso delle carozze, galessi, ec. Ma se attentamente, e senza passione si considera la lor dottrina, e l'eccezioni, con cui la danno, convengono in pratica con gli altri Spositori. Il P. Santoro Melfi nei Comment. cap. 3 stat. 23 pag. 277 dice, che se un Frate viaggia sopra un carro tirato da Bovi, che regolarmente porta legne, paglia, ec. non fa contra la Regola, sebbene ad altri Spositori non piace tal opinione.

D. In qual caso i Frati possono lecitamente andar a cavallo?

R. È sentenza comune di poterlo fare in caso d'infermità, o di necessità, e basta, che vi sia o l'una o l'altra; mentre la medesima Regola parla colla particola disjuntiva.

D. Qual sia giusta necessità, per cui sia lecito al Frate d'andar a cavallo?

R. Gli Spositori con S. Bonaventura n'assegnano tre. La prima urgenza di negozio, che non dà luogo a' Frati d'andar a piedi, dove è necessario, che si spedisca detto negozio. La seconda, il cammino, che deve farsi per esser assai lungo e fatigoso. La terza, l'incommodità della strada per esser ripiena di fango, neve, e sì fatti impedimenti.

D. Se sia lecito a'Frati d'andar a cavallo, quando l'urgenza degl'affari, o altra causa ragionevole non li stringe a ciò fare, ancorchè il camino sia lungo, o la strada sia incomoda nel modo sudetto?

R. Quasi tutti gli Spositori costantemente insegnano, che per esser lecito l'andar a cavallo sia necessario, che il Frate per giusta e ragionevol cagione si metta in viaggio, e non già per capriccio, e mera libertà sua: e facendo altrimente, quantunque stia infermo, o che il viaggio sia lungo e fastidioso, o che la strada sia impedita, non può per tanto

porsi in camino, ed andar a cavallo. Cord., March., Xim. Patti, Sig. col. P. Matteuc. in Schola Paupert. tit. 2 conf. 2 §. 4 n. 19 pag. 152.

D. Quali siano queste cause ragionevoli, per cui non si stimi volontario ne' Frati il viaggiare?

R. Il P. Sig. dice, che l'andar a predicare, a confessare, a chieder la limosina, andar alla Padria, o altrove per risanarsi, per consolar i parenti, e finalmente per ogni altro bisogno spirituale e temporale proprio, o del prossimo a giudizio de' Superiori, siano cause ragionevoli, per cui il viaggiar de'Frati non si stimi puramente volontario; ma bensì ragionevole e necessario. Da quanto si è detto ricavasi, che per andar a cavallo lecitamente i Frati, conviene in primo luogo, che il viaggio non sii volontario, ma bensì forzoso nel modo spiegato, e che in oltre, o che il Frate sia infermo o debole, o che il camino sia troppo lungo e fatigoso, o che la strada da farsi sia impedita.

D. Se per andar a cavallo i Frati, sia ancora necessaria la licenza de' Superiori?

R. La S. Mem. d'Urbano VIII. nella Bolla: *Militantis Ecclesiae* 1. Jun. 1640 comanda, che i Frati non vadino a cavallo senza licenza del Provinciale, o pure del Guardiano, e discreti del Convento: *Qui absque licentia Provincialis, vel in casu urgenti, Superioris lo-*

calis de judicio Discretorum Conventus equitare ausi fuerint, *etc.*

D. Se in caso dubbio possono *i* Frati esser dispensati da' lor Prelati in questo precetto?

R. Pio II., e Giul. II. concedono a' Superiori la facoltà di tali dispenze, discretamente però, ed esaminata prima la causa, e la necessità della dispenza.

D. Se sia contra questo precetto che i Frati vadino per mare?

R. Il P. Fr. Gius. di Gesù Maria citando March., Navar., ed il P. Neuser, dice, che non sia contra la Regola, nè contra questo precetto. È ben vero, che essendo necessario ricorrere a pecunia per l'imbarco, conviene, che concorrano tutti li requisiti per tal ricorso.

CAP. IV.

Che i Frati non ricevano danari o vero pecunia.

TESTO DELLA REGOLA.

Io comando fermamente a tutti i Frati, che per niun modo ricevano danari, o vero pecunia per se, o per interposta persona: nondimeno per le necessità degl' infermi, e per vestire gli altri Frati, per amici spirituali i Ministri solamente, ed i custodi abbino sollecita cura

secondo i luoghi, e tempi e freddi paesi, come vedranno essere spediente alla necessità. Quello sempre salvo, che (come è detto) non ricevano danari nè pecunia.

In questo capitolo della Regola il Serafico P. S. Francesco impone a'suoi Frati un solo precetto, il quale è il più necessario di esser osservato da essi, come fondamento dell'Altissima Povertà che professano: onde si deve ben capire da tutti, e molto più meglio osservare.

§. *Unico.*

D. Che cosa s' intenda dalla nostra santa Regola per danari, o vero pecunia?

R. Così i Pontefici, che spiegarono la Regola, come tutti gli Spositori di essa per questa parola: *Danaro* intendono ogni sorte di moneta, istituita ed usata per pubblica autorità per comprare ciò che bisogna al vivere umano. Per la parola: *Pecunia* non si accordano gli Spositori nella intelligenza di essa. Quasi tutti gli antichi insegnarono intendersi per *pecunia* tutto ciò, che i Frati cercassero, o ricevessero con intenzione di non consumarlo nella sua propria specie, ma bensì, che da lor Sindici si vendesse, c se ne ricavasse danaro necessario per altri bisogni. Diversamente spiegano la parola: *Pecunia* gli Spositori mo-

derni, tra quali li più impegnati a sostenere, ed a provare questa opinione sono il P. Marchante nella Sposizione ristampata cap. 4 test. 1 q. 1 pag. 145 e seq. ed il P. Agost. Matteuc. in Schola *Paupertatis* tit. 2 conf. 1 n. 9 pag. 129, dicendo, che nella Regola lo stesso sia la parola: *Danaro*, che *pecunia*: e che il nostro P. S. Francesco Autore e Scrittore della Regola aggiungne la parola: *Pecunia* per meglio spiegarsi; conchiudendo esser' affatto sinonimi nella Regola: *Danari* e *pecùnia*. Questa opinione è stimata assai probabile dal P. Gius. di Gesù Maria pag. 95, ed è anche seguita da Nav. Troxil., dal P. Neuser ed altri, mercè assai ragionevole, e fondata nelle dichiarazioni di Nic. III. e Clem. V., e nelle pruove, che a lungo adducono i sudetti PP. March., e Matteuc. nei luoghi citati.

D. Che s' intende per ricevere danari o pecunia per se, e che per interposta persona?

R. Ricevere danari per se allora è, quando il Frate medesimo riceve il danaro per servirsene, e spenderlo a suo arbitrio. Ricevere danaro o pecunia per interposta persona allora è, quando il Frate non riceve esso il danaro, ma dà l' incombenza ad altri che lo ricevino in suo nome per spenderlo poi a modo suo, o per conservarlo, secondo egli dispone. Tutto ciò proibì il Serafico Padre a'suoi Frati nella

Regola, ed è il precetto, di cui più inculcò l'osservanza il Santo a' suoi Figli.

D. Se riceve pecunia per se il Frate Minore, e però faccia contra questo precetto, allora che riceve una borza di danari per farne una restituzione, o per salvarla da ladroni, o per tenerla come in deposito in tempi di guerre, senza però obbligarsi a cosa veruna in caso che si perdesse?

R. In tutti li casi sudetti non si verifica, che il Frate riceva danaro, e che trasgredisca la Regola; perchè la Regola non proibisce a'Frati rigorosamente ogni contrattazione di danaro, anche la pura materiale, come accaderebbe nei casi espressi: ma solo vieta quella recezione, amministrazione, e contrattazione di danaro, che dicesi civile, cioè, che è ordinata ad usar del danaro, come danaro, o sia per comprare, o per altre azioni, in cui impiegasi il danaro comunemente. Avvertono però gli Spositori, che per ragione dello scandalo, che potrebbono pigliarsi i secolari, debbono i Frati esser circospetti nella contrattazione anche materiale del danaro.

D. Se fanno contra questo precetto i Frati, che ricevono danari, o per imprestargli ad altri, o per darli ad interesse, o per far con essi contratto di società, o per darli a cambio, o per amministrarli, e distribuirli ad altri;

o ne tengono le chiavi, o che n'esiggono conti rigorosi, o che pongono in Chiesa ceppi per raccoglierne, o che con bacini li cercano, o faccino cercare per la Città, o che faccino lasciare il danaro in qualche luogo del Convento per farlo poi prendere anche dal Sindaco, o che finalmente li portino essi nei Mercati per farli poi spendere dal Sindaco, o sostituto di esso?

R. Il P. March. con altri Spositori condannano per iscandalosi, e contrarj alla Regola tutti i casi sudetti; perchè se ben si considera, si verifica in essi, che i Frati usano del danaro civilmente, e che però sono obbligati astenersi da tal'azione. Il medesimo P. March. dà per illecito, che un Frate porti involta in una lettera qualche somma di danaro per consignarla a chi viene mandata, o che avendola egli ricevuta per limosina, la porti involta nel fazzoletto al Sindaco o Sostituto: sebbene il P. Santoro citando Ugo, e Cord. dice, che in caso di qualche vera necessità possa ciò farsi per essere contrattazione solamente materiale. L'opinione di Santoro potrebbe pratticarsi con due condizioni; la I., che si faccia con gran cautela per tema di non dar scandalo: la II., che si faccia in qualche urgenza e necessità. Vedasi il sudetto Autore nei Comment. cap. 12 stat. 5 pag. 658.

D. Se possono i Frati Predicatori ricever la limosina, che li vien data dall' Università dei luoghi, dove anno predicato, e portarla al Sindaco del Convento; ove eglino dimorano?

R. La S. M. d'Innocenzo XI. in una costituzione, che comincia: *Exponi Nobis*, 16 Ottobre 1685 vieta a' Predicatori, che ciò faccino sotto pena di proprietà, e della privazione degli atti legittimi per sei anni. Ved. Matteuc. in Schola Paup. tit. 2 cons. 3 pag. 199.

D. Se possa il Frate Minore ricever fedi di credito, polize di Banco, e fogli simiglianti?

R. Il P. March. col P. Matteuc. dicono, che i Frati le possono ricevere, purchè non siano intestate direttamente ad essi, ma che in quelle si esprima il nome d'un'altro, che consegni, e spenda il danaro nei bisogni di essi Frati. Avverte però March. sudetto, che se il mercante per ignoranza avesse espresso il nome de' Frati in dette polize senza consentimento de' medesimi, allora tal disposizione potrebbe intendersi *sano modo*, cioè che il danaro si consegni e si spenda nella maniera, che il Frate Minore è capace, e li permette la Regola.

D. Se possa il Frate Minore in alcuni casi ricevere per se stesso, o per interposta persona danaro o pecunia?

R. Nella grave, e molto più estrema necessità possono i Frati ciò fare, quando per altra

via non possono rimediare ai loro bisogni ; ed è dottrina di tutti gli Spositori , e lo dichiarò Nic. III.

D. Supposto , che i Frati Minori (come già si è detto) non possono ricevere danari per se, o per interposta persona , che debbono fare , quando hanno bisogno di qualche cosa , e non possono provvederla , che per mezzo del danaro ?

R. Il Serafico P. S. Francesco prevedendo benissimo questo ; lasciò il modo a' Frati , con cui avessero provveduto ai loro bisogni , ed insieme avessero osservato questo precetto della Regola , che li vieta ricevere danaro. Ed il modo è , che in tali bisogni ricorressero a Persone divote dell' Ordine , che lui chiama : *Amici spirituali* , e li pregassero , che per se stessi , o per altre persone da essi designate rimediassero alle loro necessità.

D. Se vi sia nessuna differenza tra il benefattore , amico spirituale , ed il Sindaco de' Frati ?

R. Gli Spositori per dilucidar meglio questo precetto della Regola vi pongono questa differenza , cioè , che il benefattore sia quel divoto, che provvede i Frati delle cose nella specie propria , come di pane , vino , ec. Che l'amico spirituale sia quel divoto , che provvede loro per mezzo de'denari ; e che finalmente il Sindaco sia quello , che in nome del Papa ha

pensiero delle cose, e degli affari pertinenti a' Frati Minori nel modo che si dirà, quando si trattarà del Sindaco.

D. Quali siano le necessità per le quali i Frati possono ricorrere a' detti amici spirituali?

R. Il Serafico Padre esprime solamente nella Regola due necessità, cioè quella di curare gl'infermi, e quella di vestir i Frati. È ben vero, che dichiarando poi Nic. III., e Clem. V. la medesima Regola, rimisero al giudizio de'Ministri e Custodi, che nell'altre necessità simiglianti a quelle, che espresse il Santo, avessero dato provvedimento col ricorrere agli amici spirituali, con proporli però certe condizioni, o siano modificazioni da osservarsi sempre da Frati in tali ricorsi.

D. Quante, e quali siano queste condizioni, o modificazioni, colle quali devono i Frati regolarsi allorchè ricorrono agli amici spirituali?

R. Nic. III. §. *caeterum* n'assegnò quattordici, le quali dagli Spositori per maggior chiarezza si dividono in cause, Modi, e Cautele. Le cause sono cinque, le quali si debbono sempre verificare rispetto alle cose, per cui si ricorre a pecunia. La I. Che i Frati esaminino se la necessità, per cui si fà il ricorso, sia vera e non già palliata, o finta: è necessità vera non solo si reputa l' estrema e la grave, ma anche la moderata, che esclude

ciò, che è superfluo, curioso e ricco a giudizio de' Ministri e Custodi, al parere de' quali il Nostro S. P., e i Sommi Pontefici rimisero il tutto. La II. Che tale necessità sia propria: e necessità propria non solo stimasi quella dei Frati, o de' loro Conventi, ma anche de' negozj, e di talune persone che moralmente appartengono a' Frati, come sarebbono i loro genitori ridotti a grave bisogno. La III. Che tale necessità sia presente, o imminente: e necessità presente (alla quale riducesi la preterità, cioè un debito fatto, e non ancora soddisfatto), è quella che attualmente strigne i Frati in particolare, o in comune; siccome l' imminente è quella, che sebbene non sia in atto come la presente; con tutto ciò è certo moralmente, che arriverà fra breve, quando difficilmente, o in nessun modo può rimediarsi ad essa. La IV. Che in mano del Sindaco, o Sostituto non vi sia altra limosina pecuniaria indifferente, ed allora stimasi non esservi altra pecunia indifferente, quando quella, che vi si ritrova sta già determinata, ed applicata o in individuo per qualche bisogno particolare, o almeno in genere, cioè per li bisogni comuni e veri del Convento, o della Provincia. La V. Che la cosa, di cui hanno bisogno i Frati non si possi trovar mendicando: ed allora si verifica non potersi trovar mendicando,

quando non solo effettivamente non può trovarsi *ostiatim*, ma parimente, quando per ritrovarsi debba esser con detrimento spirituale, e fatighe grandi de' poveri cercatori.

Li Modi sono sei altre condizioni, o modificazioni assegnate da Pontefici, colle quali si devono regolare i Frati in procurare il pagamento della cosa lor necessaria. Il I. Che quando i Frati ricorrono a pecunia non la chiedano all'amico spirituale per modo d' imprestito, o sia mutuo; ma semplicemente rappresentano le loro necessità, acciò per mezzo di danari si compiaccia di rimediarle: Il II. Che non volendo l' amico spirituale per se medesimo, o per mezzo d' altra persona da lui designata spendere il danaro per i bisogni de' Frati, si guardino questi di proporli altra persona che lo facci. È ben vero però, che potrebbono ciò fare i Frati, quando conoscessero esser questa la volontà dell'amico spirituale per non volersi prender lui tal fastidio. Il III. Che i Frati non cerchino, nè ricevano più danaro di quello che costi la cosa, della quale essi anno di bisogno. Il IV. Che riservandosi il dominio del danaro l' amico spirituale, li dicano i Frati, che tal danaro quantunque consegnato al Sindaco, o altro sostituto, sia sempre suo, finchè effettivamente non sia speso. Il V. Che dichiarino i Frati all' amico spiri-

tuale la necessità, per la quale gli cercano la pecunia. Il VI. Che se la pecunia data dall'amico spirituale ha da passare per mano di molte persone, conforme accade, quando ha da mandarsi in lontani paesi, si faccia ciò con sua licenza espressa, o presunta.

L'ultime tre condizioni o modificazioni prescritte da Nic. III. chiamate da lui cautele sono: La I. Che i Frati non mostrino aver dominio, o azione veruna nella pecunia depositata dall'amico spirituale per i lor bisogni; ma si portino colla persona depositata, come chi chiede solamente limosina, e che si rimedj al lor bisogno. La II. Che la pecunia data per una necessità non si spenda in altra senza licenza di chi la diede per lo meno presunta. La III. Che i Frati non cerchino conto rigoroso e giuridico al depositario, o sostituto, sebbene semplicemente, e come suol dirsi: *De plano* possono i Frati esaminare, e vedere col detto depositario quanta pecunia si sia spesa, e quanta ve ne resti.

D. Per qual cagione, e fine volse Niccolò III., che i Frati praticassero le sudette modificazioni, allorchè ricorrono a pecunia?

R. Fece ciò il Sommo Pontefice non per accrescergli più obblighi di quelli che gl'impone la Regola, ma bensì, acciò colla prattica di esse avessero più facilmente, e meglio osser-

vata la Regola. Tutto ciò è chiarissimo; perchè: se i Frati ricorressero a pecunia, quando non anno necessità vera, o presente, ed imminente; o per necessità non propria, o quando sta in mano del Sindaco pecunia indifferente, cioè non ancora applicata in nessun lor bisogno, o che finalmente potessero mendicare facilmente ciò che li bisogna; chi non vede, che ciò facendo farebbono contra la loro Regola, attenta la mente del Serafico Patriarca, che lor permise il ricorso a pecunia solamente quando le lor necessità fussero nel modo spiegato?

In oltre, se quando i Frati ricorrono a pecunia, non osservassero le modificazioni, che si chiamano: *Modi*, darebbono ad intendere, che riceverebbono danari per interposta persona, che proibisce loro la Regola: anzi non osservando il terzo, commetterebbono furto. Finalmente non osservando le tre ultime modificazioni, specialmente la prima e l'ultima, si mostrarebbono proprietarj, conforme è manifesto a chi ben vi riflette. Da tutto ciò si raccoglie che le sudette modificazioni per se medesime non obbligano i Frati, ne per esse anno nuove obbligazioni; ma solamente vengono obbligati ad osservarle per forza della medesima Regola, e per osservanza maggiore di questo precetto.

D. Se vi sia altro modo di rimediare alla necessità de' Frati, oltre le già dette?

R. Tutti gli Spositori n' assegnano un' altro più facile, e più sicuro pratticato comunemente nei primi tempi dell'Ordine, ed è: che avendo bisogno i Frati di qualche cosa, come pane, vino, cera, oglio, tela lana, ec. la cerchino in propria specie alle persone divote, ancorchè sappiano che la cosa cercata non la tenghino; ma volendola dare, gli sia necessario di comprarla: e questa maniera di provvedersi non è ricorso a pecunia, perchè essi non cercano danaro, ma la cosa nella specie propria.

D. Se nel caso proposto il benefattore dicesse ai Frati: io non ho quello, che mi chiedete, ma voglio provvedervi per mezzo di danari, che debbono rispondere i Frati?

R. Risponde a questo quesito il dottissimo P. Matteuc. in Schola Paup. tit. 2 cons. 3 pag. 203 dicendo, che in tal caso i Frati debbono ammaestrare il divoto, e dirgli, che essi cercano v. g. cera, oglio, tela, ec. restar nondimeno a suo arbitrio di provvedergli per chi li piace, e nel modo che li piace; astenendosi fra tanto di cercare, e molto più di ricevere essi il danaro offerto. Dice pure il detto Autore nel luogo citato, che quando alcuni divoti tengono assegnata a' Frati ogni mese certa somma di danari per i loro bisogni,

come per oglio, vino, ec. possino i Frati per persona idonea farla portare in casa del Sindaco, o suo sostituto. Questo modo di provvedersi è tutto conforme alla Regola, e perciò dovrebbe sempre pratticarsi da' Frati, prima di far ricorso a pecunia, conforme gli Spositori inculcano loro con premura.

D. Chi siano coloro che *ex vi Regulae* possono ricorrere a pecunia?

R. Sono li soli Ministri e Custodi. Per *Custode* non s'intende quì colui, che col Provinciale, ed altri quattro Diffinitori forma, e compisce intieramente il Diffinitorio della Provincia; ma quello che regge più Conventi non ancora eretti in Provincia. È ben vero, che in senso ampliato, della Regola secondo la mente del Serafico Padre possono anche i Guardiani e Presidenti assoluti ricorrere a pecunia: I Frati sudditi poi allora possono farlo, quando dai Soperiori vien loro data licenza, o che i medesimi a giudizio di persone dotte, e timorate di Dio fossero tanto necligenti in provvedergli che la ragione naturale gli stringesse a far altrimente, con avvertenza di osservare ancor essi le modificazioni sudette. Ricordano quì gli Spositori che i Superiori rimirono bene a quai Frati concedano tali licenze, giacchè non tutti anno la medesima capacità e sufficienza di farlo.

D. Di chi sia il dominio della pecunia depositata dall'amico spirituale per i bisogni de'Frati nelle mani del suo depositario o Sostituto?

R. Bisogna distinguere. O l'amico spirituale riserbò a se il dominio di tal pecunia o no? Se riserbollo allora il dominio sudetto rimane sempre all'amico spirituale, che la depositò; e fintanto che non si spenda, sta a suo arbitrio ripigliarsela; se poi non riserbò a se tal dominio nè espressa, nè tacitamente: allora passa in potestà della Sede Apostolica. Come pure appartiene a detta S. Sede il dominio della pecunia data in mercede per lavorizio fatto da Frati, e quella ancora che si da per messe celebrate; per prediche, per funerali, e per qualsivoglia altro titolo oneroso, e come tale si riceve, e s'amministra dal Sindaco per i bisogni de'Frati. Finalmente la pecunia che si ricava dalla vendita di cose inutili del Convento fatta dal Sindaco secondo la dichiarazione di Nic. III. art. 6 appartiene alla Chiesa Romana, la quale parimente, secondo la Bolla: *Exultantes* di Martino IV., riceve in suo potere quella pecunia che si lascia in testamento per i bisogni de' Frati da qualche divoto o benefattore, come anche quella che si ricava dalla vendita di cose mobili o immobili lasciate in testamento per i bisogni dei Frati.

D. Quando si verifica che l'amico spirituale tacitamente riserba a se il dominio della pecunia da lui depositata?

R. Si verifica quando da lui viene data per una determinata necessita, v. g. per gl' infermi, o pure quando deposita la pecunia con ordine, che si compri un Calice, o una Pisside con essa, e così può discorrersi di casi simiglianti. Kerck. cap. 3 §. 2 *De pecunia* pag. 95 e 96.

D. Se sia lecito a' Frati far queste pecuniarie?

R. Per questa pecuniaria s' intende quì una raccolta di danaro offerto indifferentemente da molti; ciò supposto, Clem. V. proibì rigorosamente a' Frati tali queste, come scandalose ed indecenti al loro stato, onde li vietò, che non ricevessero offerte pecuniarie nelle Messe novelle: Che non mettessero ceppi nelle Chiese per raccogliervi danaro; nè che andassero per lo stesso fine per le piazze con bacini, ancorchè non facessero essi personalmente tali azioni, ma solo consentissero e cooperassero ad esse. Kerk. nel luogo cit. pag. 97.

D. Se manifestando i Frati al Vescovo, al Parroco, o Magistrato i lor bisogni; questi di lor motivo senza intervento e sollecitazione dei Frati raccogliessero qualche somma di danaro e la facessero consegnare al Sindaco, o altra persona per tali bisogni, se possono i Frati a tutto ciò consentire?

R. Non fanno contra il loro stato i Frati, quando consentano d'esser provveduti nella maniera sudetta, perchè essi non ad altro si sono ingeriti, che a manifestare i loro bisogni.

D. Se sia lecito a' Frati, quando viaggiano, portar seco il borzario, cioè una persona, che col proprio danaro, o con danaro dato da altro divoto, provveda loro di vitto, e di ogni altra cosa che li bisogna per il viaggio?

R. Il P. Matteuc. tit. 2 cons. 5 pag. 244 dice, (e con esso concordano gli altri Spositori) che i Frati ben possono ciò fare, purchè si portino col borzario colle dovute cautele, cioè cercandogli per amor di Dio, come poveri, ciò, che li bisogna.

Del Sindaco.

D. Che s'intenda per Sindaco: Chi può nominarlo, e perchè si concede dalla Chiesa Romana a' Frati Minori?

R. Il Sindaco, secondo si è detto di sopra, è una persona che in nome della Chiesa Romana riceve ed amministra tutto quello che è dato a' Frati, è tiene incombenza di tutti gli affari che appartengono ad essi Frati. Il solo Generale in tutto l'Ordine, ed i soli Provinciali nelle loro Provincie possono nominarli, non solo uno, ma più, secondo la Bolla di

Mart. IV., che comincia: *Exultantes in domino.* Fu concesso da' Sommi Pontefici all'Ordine, perchè i Frati non potendo ricevere nè per se, nè per interposta persona limosine pecuniarie, era necessario, che si deputasse uno, che le ricevesse in nome della S. Chiesa, o di quelli che le davano per amministrarle e spenderle a beneficio de' Frati. Fu ancora destinato detto Sindaco a' Frati per far in nome della S. Chiesa Romana certe azioni, delle quali i Frati erano incapaci; come vendere, comprare, cambiare, o alienar tutte le cose che i Religiosi possono usare e riceverne il prezzo per spenderlo per li bisogni de' Frati. In oltre per ricevere tutte le limosine pecuniarie che entrano nel dominio della S. Sede. E finalmente per comparire in giudizio per tutte le cause e liti che occorressero a' Frati. S' avverta che tutte le sudette azioni convengono a' Sindaci secondo le Bolle di Mart. IV., e di Mart. V. Quì si ricorda, che non possono i Frati comandar ai Sindaci che spendano il danaro dato per i lor bisogni, ma debbono solamente nei casi occorrenti pregarlo con umiltà a ciò fare; nè possono esigere conti giuridici da detti Sindaci, ma al più solo naturale, come si è detto di sopra.

CAP. V.

Del modo del lavorare.

TESTO DELLA REGOLA.

Quelli Frati, a' quali il Signore ha dato grazia di lavorare, lavorino fedelmente e divotamente; talmente, che escluso l'ozio inimico dell' anima, non si estingua lo spirito della santa orazione e divozione, al quale l' altre cose temporali devono servire; ma dalla mercede della fatiga ricevano le cose necessarie del corpo per se e per i suoi Frati, eccetto danari, o vero pecunia, e questo umilmente, come si conviene a' Servi di Dio, ed alli seguitatori della Santissima Povertà.

D. Se in questo capitolo della Regola impose il Nostro Padre S. Francesco a'Frati alcun Precetto?

R. Dalle parole del testo non si raccoglie, che i Frati tengono precetto di lavorare corporalmente, sebbene i Frati laici, che appunto per le fatighe sono ricevuti nell'Ordine, per altro capo possono peccare gravemente, se notabilmente mancheranno alle fatighe, ed impieghi, che da' Superiori loro vengono imposti, e perciò comunemente gli Spositori dicono ritrovarsi in cattivo stato quei Frati laici, ai

quali poco o niente piace la fatiga. È ben vero, che facendo quei lavori, ed esercizj che loro impongono i Superiori, staranno bene in coscienza. In quanto poi a' Frati Chierici, Niccolò III. §. *continetur*: li dissobliga dai lavori corporali, dichiarando, che ciò fusse stata la mente del S. Fondatore, mentre essi attendevano a' studj, a' divini Officj, ed altri ministerj della Comunità.

D. Se i Frati Minori possono far qualche opera manuale ad effetto di riceverne la mercede?

R. Dalle parole della medesima Regola si raccoglie, che i Frati possono ciò fare. Tal mercede però debbe esser di cose convenienti al loro stato, conforme è tutto ciò che appartiene al vitto, vestito, e necessità degl' infermi. Avverte però il P. Matteuc. pag. 101, non esser lecito a' Frati occupati a' lavorizj manuali far patti politici della mercede dei lor lavori, essendo incapaci di qualsivoglia jus politico, anche rispetto alla mercede lor dovuta; possono nondimeno ricorrere ad essa, come poveri, che chiedono la limosina. È ben vero, che dovendosi vendere o alienare qualche opera fatta dai Frati, debbe farsi dal Sindaco, e tutto il prezzo, che se ne ricava, si spenda dal medesimo per le necessità de'Frati. Ved. March. pag. 237.

D. Se sia lecito ad un Frate pittore o scultore,

proccurare che si compri tela o legname per fare una pittura o statua per poi vendersi dal Sindaco?

R. Il P. March. nel cap. 5 della Regola test. 4 q. 1 pag. 237 propone questo dubbio, e lo risolve con risoluzione affermativa, ed è molto notabile, mentre può applicarsi per il panno che si fabbrica nella Provincia per i Novizj.

CAP. VI.

Che niente s'approprino i Frati, e del dimandar la limosina, e de' Frati infermi.

TESTO DELLA REGOLA.

I Frati niente s' appropriino, nè casa, nè luogo, nè alcuna cosa: ma come peregrini e forestieri, in questo mondo servendo al Signore in povertà ed umiltà, vadino per la limosina confidentemente, nè conviene loro vergognarsi, imperocchè il Signore si fece povero per noi in questo mondo. Questa è quell'altezza dell'Altissima povertà, la quale ha istituiti voi carissimi Fratelli miei eredi e Rè del Regno de'Cieli; v' ha fatto poveri di cose, e di virtù v' ha sublimati. Questa sia la porzione vostra, la quale vi conduce nella terra dei viventi, alla quale (o dilettissimi Fratelli) totalmente acco-

standovi, niente altro per il nome del Nostro Signor Gesù Cristo in perpetuo sotto il Cielo vogliate avere. Ed in qualunque luogo dove sono e si ritroveranno i Frati, si dimostrino domestici insieme l'uno coll'altro, e sicuramnne manifesti l'uno all'altro la sua necessità, imperocchè se la madre ama e nudrisce il suo figliuolo carnale, quanto più diligentemente deve ciascuno amare e nudrire il suo Fratello spirituale? E se qualcuno di loro caderà in infermità, gli altri Frati debbono servire a lui, come vorrebbono esser serviti eglino medesimi.

In questo sesto cap. della Regola s' impongono a' Frati due precetti. Il I. Che niente s'approriino nè in comune, nè in particolare. Il II. Che i Frati sani debbono servire ai Frati infermi, come vorrebbono esser serviti eglino medesimi.

§. I.

Che i Frati niente s'appropriino nè in comune, nè in particolare.

D. Che cosa venga proibito a' Frati per questo precetto?

R. Non possono i Frati in vigor di questo precetto aver dominio alcuno, nè uso politico delle cose temporali, così in comune, come in particolare.

D. Che cosa sia dominio, proprietà, ed uso politico?

R. Il dominio è un diritto e ragione, che ciascun tiene sopra i suoi beni, potendone disporre a sua voglia, dandoli, vedendoli, commutandoli, ec. ed essendo in ciò impedito, può giuridicamente difendersi. La proprietà è lo stesso che dominio, e solo aggiugne, secondo Marchante, che colui che la tiene, non abbia uguale nel possesso della cosa, cioè che sia Signore assoluto di essa. L' uso politico è di due maniere: uno chiamasi usofrutto, e l'altro uso di ragione: Il I. è quello, in virtù di cui può uno raccogliere e godere i frutti di una cosa, ed anche a suo arbitrio donarli, venderli, ec. rimanendo però sempre salva la sostanza della cosa. Il II. è quello, per cui uno può per se solamente raccogliere e godere i frutti della cosa, senza poter dargli ad altri. Di tutte le ragioni sudette è incapace il Frate Minore in virtù di questo precetto.

D. Se i Frati Minori sono incapaci di dominio, della proprietà, ed uso politico delle cose nel modo spiegato, che uso dunque rimane ad essi di tenere?

R. Non altro, che quello, che chiamasi di fatto, cioè dell' uso naturale, senza di cui la natura umana non potrebbe conservarsi; il

quale appunto è come quello che anno gli animali nella foresta e gli uccelli nella campagna. E però il Frate Minore si serve de'cibi, delle vesti, de' libri, e di ogni altra cosa senza verun dominio, o uso politico, che abbia in essa, rimanendoli solamente l' uso naturale, che li vien concesso caritativamente da' divoti, o dalla S. Sede Romana. Quindi graziomente, e molto a proposito disse Soto *De justitia, et jure* q. 1 art. 1. *I Frati Minori ogni giorno sono invitati, e mangiano alla mensa del Papa.*

D. Se il Sommo Pontefice riceve il dominio di tutte le cose, che sono date a' Frati?

R. Già si è accennato altrove, che non riserbando a se i devoti il dominio delle cose che danno a' Frati, allora tal dominio passa alla Chiesa Romana. È ben vero, che Nic. III. nella sua Decretale, dichiarò non accettare il dominio di quelle cose, che sono curiose e preziose, attento il loro stato; o che siano in tanta copia ,, che pregiudichi alla stretta povertà professata da'Frati, incaricando a Ministri e Custodi dell' Ordine, che giudichino su di ciò secondo Dio. Si avverta ancora, che quando i devoti riserbano a se il dominio delle cose e dei Conventi, che concedano ai Frati, Nic. III. volse, che il dominio e proprietà della Chiesa, Oratorio, e Cimiterio di detti

Conventi fussero della Chiesa Romana. Ved. March. fol. 140.

D. Qual uso di cose sta proibito a' Frati Minori?

R. L' uso di cinque cose possono aver i Frati. Primieramente loro è proibito l'uso dei danari, e questo senza eccezione. II. L'uso de' calceamenti, purchè non abbino bisogno di usarli, conforme si è detto altrove. III. L' uso delle cose superflue, preziose e ricche. IV. L' uso delle cavalcature, fuorchè in caso di necessità. V. L'uso di persona, che per ordine di essi Frati cerchi e procuri danari. Si raccoglie quanto si è detto dalla Clementina §. *ex praemissis*, e l' insegnano tutti gli Spositori.

D. Se i Frati possono impedire chi vuol rubbare le cose concesse a lor' uso?

R. Non è illecito, che faccino tal cosa i Frati; che anzi le cose già tolte dal Ladro possono ripigliarle e ripeterle, non per via giuridica; ma per una certa carità, ed equità naturale, siccome potrebbe e dovrebbe far lo schiavo rispetto alle robbe del suo padrone. Dovrà però il Frate sempre fuggir lo scandalo, che da ciò potrebbe nascere. Matteuc. tit. 1 cons. 3 n. 12 pag. 37. March. cap. 4 q. 4 in fine pag. 139.

D. Se possono i Superiori dar licenza a' lor sudditi di aver l' uso indistinto ed indeterminato de' libri, utensili, ec., o di ricorrere a pecunia a loro arbitrio?

R. Il P. Mattenc. tit. 1 cons. 3 pag. 38, ed il P. March. cap. 6 della Regola q. 2 fol. 245 conclus. 2 riprovano, e condannano sì fatte licenze, perchè regolarmente sono la cagione, che i Frati specialmente giovani, senza ben bene riflettere qual cosa li sii necessaria o nò, si procurano molte cose, delle quali, attento il loro stato, non hanno di bisogno, e che per tal via bene spesso siasi dismessa la vita comune, e che i Superiori che sì fatte licenze concedono a' loro sudditi l'espongono a manifesto pericolo di peccare, ed essi s'abusano della potestà che hanno; soggiungendo finalmente il citato March., che Nic. III. avesse anche ciò proibito con queste parole della sua Decretale: *Ista tamen sic faciant*, (parlando de' Superiori) *quod semper in eis*, *et eorum actibus Paupertas Sancta reluceat; prout ipsis ex eorum Regula invenitur in dicta.* Quanto dicono questi dotti e prudenti Spositori in prattica è verissimo; sebbene talvolta con sudditi di noti costumi e sapere, non credo, che i Superiori faccino male, che anzi oprino con prudenza, se li concedono sì fatta licenza, in guisa che moralmente parlando, il suddito in servirsene non s'allontani dalla volontà del Superiore, e che operi secondo il suo stato e condizione.

D. Se possono i Frati Minori vendere e comprare le cose che li bisognano?

R. A parlar con proprietà e rigore non è lecito ai Frati di far tali contratti; mentre essi sono incapaci d'obbligarsi con obbligazione civile, conforme fanno i Mercanti. Non fanno però contro la Regola, se, dovendosi comprare alcuna cosa necessaria, o vendersi alcuna superflua del Convento, essi semplicemente faccino il patto di quello che vale detta cosa, e poi lasciano, che il Sindaco riceva o paghi il prezzo della medesima. Possono ancora i Frati prima che si paghi la cosa dal Sindaco, riceverla in lor potere, e così ancora consegnar la cosa venduta; perchè tali azioni sono puramente ministeriali. Si guardino però in tutte le cose sudette di mostrar dominio, anche nel modo di parlare, allorchè pattuiscono, consegnano, o ricevono dette cose. March. fol. 148, Xim., ed altri Spositori.

D. Se sia lecito a' Frati Minori mendicare alcune cose, v. g. grano, oglio, tela, ec. con intenzione di farle vendere dal Sindaco per provvedere ad altri bisogni che tengono?

R. Il P. March., ed altri Spositori moderni affermano, che ciò possa farsi, e che quella cosa, che con tal intenzione è stata mendicata, non sia pecunia, conforme tengono gli Autori contrarj, i quali stimano, che sia pecunia, e che per conseguenza allora possa ciò farsi, quando vi sia bisogno di ricorrere a pe-

cunia, concorrendovi ancora tutti i requisiti a detto ricorso. La prima opinione è più seguita, come meno soggetta a scrupoli, e viene provata colle medesime Decretali di Nic. III. e Clem. V. Il primo nell'art. 5 permette che possano i Frati ricevere le cose lasciategli in testamento con condizione che si vendano per i loro bisogni. E Clem. V. nel c. 10 concede, che le cose offerte a' Frati nei funerali, come arme, cavalli, e cose simili, possino accettarsi da essi, e vendersi dal Sindaco, o dalli stessi Danti, e con quel prezzo che se ne ricava, provvedersi alle vere necessità de'Frati. Avvertono solamente i sudetti Spositori, che non possono farsi tali queste, se non nelle vere, presenti, o iminenti necessità, e che le cose così mendicate non siano superflue, nè preziose, nè curiose. Ved. March. cap. 6 qu. 4 pag. 252, ove chiara e sodamente prova questa opinione, e scioglie alcune difficoltà che potrebbono farsi in contrario.

D. Se possono i Frati cambiar le cose, che usano, così dentro, come fuori dell' Ordine?

R. Con licenza de' Superiori possono i Frati cambiarsi *ad invicem* quello, che tengono a lor uso, quando in tali cambj non intervenga stimazione di prezzo. Se poi il cambio fosse fuori dell' Ordine, possono ancora farlo con licenza del Sindaco, o del Dante: con avvertenza,

che se dovrassi far patto, o valutarsi la cosa, o riceversi, o consegnarsi danaro, tutto ciò dovrà fare il Sindaco sudetto o il Dante, se la cosa sarà sua.

D. Se possono i Frati Minori affittare alcuna cosa?

R. Essendo i Frati incapaci di dominio, non li è lecito far detto contratto, o intendesi *active*, cioè che essi affittino ad altri qualche cosa destinata a lor uso o intendesi *passive*, cioè, che essi piglino in affitto da altri qualche cosa per loro comodo. È ben vero, che il Sindaco Apostolico può far l'uno, e l'altro affitto a beneficio de' Frati, perchè se esso può comprare le cose necessarie a' Frati: molto più può affittarle per li medesimi; e se può vendere una cosa inutile del Convento: molto più può darla in affitto. March. cit. fog. 261 il quale avverte, che il Sindaco non dia in affitto per lungo tempo alcuna cosa, perchè così avrebbe ragione di censo o d'entrata, delle quali cose i Frati Minori sono incapaci.

D. Se sia lecito a' Frati imprestare, pigliar ad imprestito, impegnare, ricevere pegni per sì fatti contratti?

R. Se tali contratti si fanno con rigore, secondo la disposizione delle leggi, non possono farsi da' Frati, perchè così dicono dominio: ma se si fanno largo modo, in quanto dicono una

certà equità naturale, e fedeltà reciproca umana, non l'è illecito di farla. Così tutti gli Spositori colli quattro Maestri, li quali ammoniscono, che non vi sia scandalo, e che sia in materia conveniente, cioè, che non sia danaro.

D. Se i Frati Minori possono donare alcuna cosa, così dentro come fuori dell' Ordine a'secolari?

R. In rigore, e di propria autorità non possono farlo, perchè non sono padroni di quello che hanno a lor'uso. Con licenza però de'Superiori non li è illecito donar qualche cosa, così dentro, come fuori dell'Ordine. Con avvertenza, che donando i Frati fuor dell' Ordine, la donazione sia solamente di cose vili, e che poco vagliono; e che la cosa non sia immobile, o pecunia, conforme espressamente ordinò Nic. III art. 6. *De vilibus autem.*

D. Se sia necessario, che tanto il Frate che dona, come l' altro Frate che riceve la cosa donata, abbino ambidue detta licenza?

R. Se l'uno e l'altro Frate sono sudditi del medesimo Prelato, non è necessario, che ambedue cerchino tal licenza, mentre concedendo il Prelato ad uno di essi licenza di donare, s' intende tacitamente di concedere all'altro di riceverla.

D. Se è lecito a' Frati ricevere qualche cosa da un benefattore, per poi donarla in nome, e con autorità sua ad altri?

R. Il P. March. pag. 266 dice, che ciò possa farsi da' Frati con licenza però de' Superiori, e purchè non vi sia scandalo; perchè tal donazione non è che solo ministero, e nuda consegna della cosa fatta dal Frate per autorità del proprio padrone.

D. Se possono i Frati nudrir bestiami, come pecore, vacche, e sì fatte cose?

R. Essendo le cose sudette una specie d'entrata, è illecito a' Frati di tenerle. Non è però contra il loro stato nudrire in Convento alcuni pochi agnelli per farli ammazzare in qualche solennità, o altra conveniente necessità; purchè non vi sia scandalo, o altro inconveniente V. March. fog. 272.

D. Se possono i Frati ricevere legati lasciati in testamento?

R. Nic. III. cap. 5 concede a' Frati di poterli ricevere, purchè tali legati venghino lasciati ad essi con modi convenienti e leciti, cioè, che si lascino per pura limosina, e che per tali legati non si rechi pregiudizio alla povertà e mendicità, con cui debbono vivere.

D. Se sia lecito a' Frati ricevere legati annui?

R. Gli Spositori non concordano in questo punto, mentre alcuni di essi assolutamente lo negano, come cosa contraria allo stato de' Frati Minori. Altri poi dicono, che ciò possa farsi con tre condizioni. La I. Che i Frati riceva-

no tali legati per modo di semplice limosina. La II. Che sapendo i Frati la disposizione del legato fatta con modo lecito a lor beneficio, ne faccino rinuncia, protestando non aver jus alcuno civile ad esso, ma che lo ricevono per semplice limosina. La III. Che il legato non sia di eccessiva quantità, ma che sia moderato, e confacevole allo stato de' Frati Minori. Devono però guardarsi di chiedere, anche per mezzo del lor Sindaco, al Giudice, che gli facci dare dagli eredi tali legati, quando questi ricusassero di dargli. È ben vero, che potrebbono avvisarcelo semplicemente, come poveri, che cercano la limosina lasciata lor in testamento. Ved. per quanto si è detto il P. Matteuc. tit. 3 cons. 1 per totum, dove con pari chiarezza e dottrina tratta di questa materia de' legati annui, e risolve molti casi. Kerck. cap. 3 §. 4 pag. 109, e March. cap. 6 tit. unico pag. 272.

D. Se possono i Frati esser esecutori testamentarj o commissarj di altri affari simiglianti?

R. Essendo tali impieghi indecenti allo stato dei Frati Minori, vien ciò lor proibito dalla Clementina, e concordano tutti gli Spositori.

D. Se sia lecito a' Frati assistere alle Corti, e presso Giudici e Magistrati per le liti, e cose temporali, che occorrono talvolta per le Comunità de' Conventi?

R. Tutto ciò vien lor proibito da Clem. V. nella Clementina: *exivi* §. *Amplius*. Anzi il P. Culla, il Manuale, e Ximenez dicono, che peccano mortalmente i Frati, che ciò fanno anche per i loro parenti. Il P. Fr. Mart. di S. Gius. citando Miranda tempera l'opinione de' sudetti Spositori, e dice: Che cessando lo scandalo non sia illecito a' Frati con licenza del Sindaco accudire a tali faccende, purchè a lor nome non presentino al Giudice istanza, ma che solo semplicemente l'informino del merito della causa.

D. Se commetta peccato mortale il Frate, che senza licenza del Superiore riceve, o da a'secolari cosa, che vale tre o quattro carlini?

R. Il P. Fr. Mart. di S. Gius. fol. 145 insegna, che commetta peccato mortale, e nella pag. 175 dice, che il Frate, che senza licenza dà a' secolari cosa del valor sudetto, il peccato che commette tiene due malizie: una di furto, e l'altra di sacrilegio. Vedasi nei luoghi citati, che la sua dottrina è assai notabile specialmente per li Confessori.

D. Se peccano, e che peccato commettono gli officiali, come cannavajo, infermiero, ortolano, cucinajo, ec. che dispensano contro la volontà e licenza del Superiore quello che sta commesso alla lor cura?

R. Fr. Mart. di S. Gius. citando S. Bonav., ed

il P. Culla, dice, che peccano mortalmente, e sono proprietarj, se la cosa che danno, non sia di poca quantità. E perchè in ciò non può darsi regola generale, si rimette a giudizio di persona prudente, quando gravemente mancano al lor dovere i sudetti officiali.

§. 2.

Del Precetto di curare gl' infermi.

D. Qual obbligazione hanno i Frati in virtù di questo precetto?

R. Secondo la mente del Nostro Serafico Padre, e de' Pontefici, che dichiararono la Regola, hanno i Frati stretta obbligazione di aver cura premurosa de' loro Confratelli infermi. È ben vero però, che tal' obbligazione stringe principalmente i Prelati e gli officiali destinati da essi a tal cura; in mancanza però degli uni e degli altri, tutti i Frati, e ciascuno di essi sono tenuti all'assistenza e cura sopradetta.

D. Se sia peccato grave fingersi infermiccio un Frate?

R. Il P. Sig. fog. 231 insegna, che sia colpa grave, perchè tal Frate si espone a trasgredire molti precetti della Regola, oltre del defraudare la Comunità delle fatighe, ed ajuti, che detto Frate potrebbe dargli.

CAP. VII.

TESTO DELLA REGOLA.

Se alcuni de' Frati (istigante il nemico) mortalmente peccarono , per quelli peccati , dai quali sarà ordinato tra' Frati , che si ricorra ai soli Ministri Provinciali , siano obbligati a loro ricorrere i Frati quanto più presto potranno , e senza dimora : ed essi Ministri se sono Preti , con misericordia impongano loro la penitenza : ma se non sono Preti la faccino esser imposta per altri Sacerdoti dell'Ordine , siccome a loro (secondo Dio) meglio parerà esser espediente. E debbano guardarsi che non si adirino , nè conturbino per il peccato di alcuno , imperocchè l'ira , e conturbazione in se , e negli altri impediscono la carità.

In questo Capitolo il nostro Serafico Padre impone precetto a' Frati , che peccano , ed incorrono in casi riservati , che faccino ricorso ai loro Ministri , e che questi li ricevano benignamente.

D. Che debbono far i Frati per osservanza di questo precetto ?

R. Se taluno di essi caderà in qualche peccato riservato nell' Ordine , dovrà ricorrere al Ministro Provinciale per esserne assoluto. Si av-

verta, che tal'obligazione corre solamente per i peccati pubblici, e non già per gli occulti, perchè quantunque anche per questi si debba ricorrere al Confessore, che tiene la facoltà de' riservati; con tutto ciò tal ricorso deve farsi secretamente, e per il solo foro della coscienza: nè a ciò sono obligati *ex vi Regulae*, ma come ogni altro fedel Cristiano.

D. Quanti siano i casi riservati dell'Ordine?

R. Non può assignarsi precisamente il numero determinato di detti casi, mentre alcune Provincie dell'Ordine ne riservano più, ed altre meno, sicchè ogni Frate debba stare alla determinazione della sua Provincia. Quelli, che si riservano nella nostra, sono quattordeci, e sono i seguenti.

Inubbidienza contumace.

Allora il suddito incorre in questo caso riservato, quando avendogli il suo Prelato comandato per S. Ubbidienza una cosa grave per tre congrui, e debiti intervalli di tempo dentro 24 ore, egli ostinatamente ricusa d'ubbidire. Si avverta, che il suddito dissubbidendo la prima, la seconda, e la terza volta sempre pecca mortalmente, e nell'ultima dissubbidenza incorre ancora nel caso riservato.

Atto di Proprietà.

Allora il Frate proprietario incorre in questo caso riservato, quando ritiene contra la volontà del Superiore cosa, che vaglia tre o quattro carlini, secondo la sentenza più comune, e sta con animo determinato non consignarla al suo Prelato, se da questo li sia richiesta. Ved. Fr. Mart. di S. Giusep. sopra questo caso fog. 211.

Peccato di carne consumato con se, o con altri.

Allora il Frate incorre in questo caso, quando *non solum habet copulam carnalem cum muliere, vel masculo, vel bestia; sed etiam quando polluit voluntarie seipsum, vel permittit, se pollui ab alio.* La risoluzione è chiara, perchè nel caso proposto non solo si riserva il peccato della carne commesso con altri, che pro famosiori significato s' intende la copula; ma anche il peccato carnale commesso con se stesso, e questo non può intendersi, che della polluzione nel modo detto.

Sollecitazione al peccato della carne.

Allora il Frate incorre in questo caso, quando la persona sollecitata avverte la mala intenzione del sollecitante, or faccia questa con parole, con

doni, con lettere, con mezzani, o altro modo simigliante, nè è necessario che siegua l'effetto, ma basta che vi si verifichi ciò che si è detto.

Atti impudici, o enormi.

Allora il Frate incorre in questo caso riservato, quando dissonestamente tocca se stesso, o altra persona, o anche bestia. Per incorrervi però è necessario, che tali atti, e toccamenti venghino fatti nelle parti vergognose, o vicino ad esse, e che sia con fine lussurioso e venereo. Ved. Fr. Mart. di S. Gius. fog. 228.

Furto di cosa notabile, e frequentato.

Secondo Xim. Sig., ed altri Spositori, allora il Frate incorre in questo caso riservato, quando rubba alla Comunità, o altro secolare tre o quattro docati, o cosa che costi tanto.

In quanto al furto frequentato, acciocchè sia riservato, varj sono i pareri degli Autori per determinar tal frequenza. Fr. Mart. di S. Gius. allora giudica, che vi sia, quando si rubbasse in sei mesi una volta il mese, o tre volte in tre giorni continui, ed aggiugne che ogni furto deve essere di materia, che giunga a peccato mortale. Ved. detto Autore fog. 232, ed anche il P. Fr. Gius. di Gesù Maria fog. 251.

Mani violenti ad alcuno, ancorchè non sia Chierico.

Allora il Frate incorre in questo caso, quando violentemente mette le mani addosso così ad un Chierico, come ad un secolare. Con avvertenza, che accadendo in persona del Chierico incorre ancora nella scomunica del Can. *Si quis suadente*. Ved. i sudetti due Spositori nei luoghi citati, ove trattano de'casi riservati.

Falso testimonio in giudizio, o fuori di esso con intenzione d' infamare.

Allora il Frate incorre in questo caso riservato, quando in giudizio, cioè avanti al Giudice competente, sia Ecclesiastico, o secolare, così in cause civili, come in criminali, depone falsamente qualche cosa, o sia tacendo la verità ch' aveva in obbligo a dire per esserne richiesto giuridicamente; o dicendo buggia, o affirmando per vero ciò ch'era dubbioso. Incorre parimente in detto caso riservato. Chi con intenzione d'infamare depone falsamente, anche fuor di giudizio, contro qualche Frate, o secolare cosa grave. Un Religioso, che impone falsamente a se stesso qualche peccato grave, incorre in questo caso, perchè l'infamia e l'ignomia ridonda alla Religione. Ved. Fr. Mart. di S. Gius. fog. 240 e 242.

Composizione, e publicazione di libello famoso.

Per libello famoso s'intende qualsisia scrittura senza nome dell' autore, che contiene infamia del prossimo, e si è pubblicata, o collocata in parte, che possa esser pubblicamente letta. Ved. Fr. Mart. di Gius. fog. 243.

Falsificazione di suggello di persona notabile.

Per suggello s' intende quì anche la firma di persona notabile. Sicchè chi falsifica suggello o firma di tal persona, incorre in questo caso riservato. Per persona notabile non solamente s' intendono tutti i Prelati dell' Ordine, ma anche i Prelati e Giudici Ecclesiastici, e secolari.

Trattenere rompere o aprire maliziosamente lettere scritte da' Superiori, o da altri a loro.

Allora il Frate incorre in questo caso, quando fa le sudette azioni maliziosamente, ma non quando sapendo il Frate, che in tali lettere vi sia alcuna cosa ingiusta contra di lui, o contro altro Religioso, apre dette lettere, o le trattiene, perchè allora non opra con malizia, che anzi con giustizia, per evitare il danno ingiusto

che li sovrasta. Ved. F. Gius. di Gesù Maria fog. 275 dove risolve molti casi su questa materia degni da sapersi da' Confessori.

Voler sapere gli accusati i nomi degli accusatori per vendicarsi.

S' incorre in questo caso, quando gli accusati vogliono saper i nomi degli accusatori per fin di vendetta, o per sfuggir la pena che se li deve; ma non quando lo facciano a fin di difendersi in giudizio di quello, che ingiustamente l' è stato imposto.

Rivelare i nomi degli accusatori agli accusati.

Questo caso si deve intendere, come il sopradetto, cioè che allora s'incorre in esso, quando si faccia per mal fine; ma non quando gli accusati vogliono saper i nomi degli accusatori per difendersi giustamente.

Deporre falsamente avanti alcun Giudice, o Visitatore, ovvero indurre altri a far questo contro l'ordine giudiziale della carità.

Allora il Frate incorre in questo caso, quando avanti al Giudice, o Visitatore dell' Ordine ac-

cusa, o denuncia falsamente contra qualche Religioso dell' istesso Ordine. Questo s'intende dell'accusa, o denuncia giuridica, e non dell'Evangelica, e che sia in cosa grave. Incorre ancora chi induce altro a far questo, o lo faccia per se stesso, o per altri, anche secolari. Ved. Fr. Mart. di S. Gius. fog. 246, e Fr. Gius. di Gesù Maria fog. 270.

CAP. VIII.

TESTO DELLA REGOLA.

Tutti i Frati siano obbligati sempre avere uno de'Frati di questa Religione in Generale Ministro e servo di tutta la Fraternità, ed a lui siano obbligati fermamente ubbidire: il quale morendo, si faccia l' elezione del Successore dai Ministri Provinciali e Custodi nel Capitolo della Pentecoste, nel quale i Provinciali Ministri siano tenuti sempre convenire insieme in qualunque luogo, dove dal Generale Ministro sarà stato costituito, e questo ogni tre anni una volta, o vero ad altro termine maggiore o minore, siccome dal predetto Ministro sarà stato ordinato: e se in alcun tempo apparesse all'università de'Ministri Provinciali e Custodi, il predetto Ministro non esser sufficiente al servizio, ed alla comune utilità de'Frati, siano obbligati

i predetti Frati , a'quali è data l'elezione , nel nome del Signore a se eleggere un'altro in Custode : ma dopo il Capitolo della Pentecoste , i Ministri , ed i Custodi , possino ciascheduno, se vorranno , e se parerà loro esser' espediente, in quel medesimo anno nelle sue costodie una volta convocare i suoi Frati a Capitolo.

In questo Capitolo della Regola si contengono tre precetti. Il I. Che tutti i Frati abbino un Ministro Generale, che sia Frate del medesimo Ordine. Il II. Che morto questo Generale , i Ministri , ed i Custodi n'eliggano un'altro. Il III. Che conoscendosi non esser' idoneo l'eletto al servizio ed all'utilità de' Frati , n'eliggano un'altro. Circa questi tre precetti , che per se medesimi sono chiari ; non vi è necessità proporre dubbio veruno. Solo si cerca , se peccano mortalmente i Ministri Provinciali , che senza causa manifesta ricusano di convenire al Capitolo generale ; e comunemente tutti rispondono , esser'in ciò obbligati i Ministri Provinciali , e non facendolo senza causa ragionevole , peccheranno mortalmente contro la Regola.

CAP. IX.

TESTO DELLA REGOLA.

I Frati non predighino nel Vescovato d' alcun Vescovo, quando da lui sarà stato loro condradetto: e niuno de' Frati per alcun modo abbia ardimento di predicare al popolo, se dal Ministro Generale di questa Fraternità non sarà stato esaminato ed approvato, e l' officio della predicazione da esso li sarà concesso. Ammonisco ancòra, ed esorto quelli medesimi Frati, che nella predicazione, quale fanno, siano esaminati, e casti i loro parlari ad utilità, ed edificazione del popolo, annunziando loro i vizj, e le virtù, la pena, e la gloria con brevità di sermone: imperocchè la parola abbreviata fece il Signore sopra la terra.

In questo capitolo della Regola si contengono due precetti. I. Che i Frati non predichino in alcun Vescovato contra la volontà del Vescovo. II. Che nessun' ardisca predicar' al popolo, se prima non sarà stato esaminato, ed approvato dal suo Ministro.

D. Se i Frati predicatori predicando nelle Chiese, che non sono dell'Ordine, debbano esser approvati dal Vescovo di tali Chiese?

R. Il Conc. Trid. sess. 5 cap. 2 de Reform.

impone tal' obbligo a tutti i Regolari: onde i Frati Minori non facendolo oltre di non ubbidire al Concilio, trasgrediscono ancora questo precetto.

D. Se predicando nelle proprie Chiese i Frati, debbano cercar la benedizione al Vescovo Diocesano, e predicare di suo consentimento?

R. A tutto ciò sono obbligati i Frati per osservanza della loro Regola.

D. Se con licenza del Parroco possa un Frate predicatore predicare una o due volte nella di lui Chiesa senza l'approvazione del Vescovo?

R. Il March. fogl. 282 citando Rodriq. dice, che possa il Parroco dar tale licenza ad un Predicatore manifestamente dotto ed idoneo, presumendo che in tal caso per giusta epicheja sia per acconsentire il Vèscovo alla licenza data.

D. Se avendo licenza dal Vescovo di predicare il Frate predicatore, possa farlo contradicente il Parroco?

R. S. Bonaventura citato da Marchante dice, che i Frati predicatori possano ciò fare, perchè la potestà data dal Superior maggiore, non dipende dalla volontà del minore. È ben vero, che bisogna sempre fuggir le brighe, e molto più li scandali.

CAP. X.

TESTO DELLA REGOLA.

I Frati, li quali sono Ministri e servi degli altri Frati, visitino ed ammoniscano li suoi Frati, ed umilmente e caritativamente li correggano, non comandando loro alcuna cosa, la quale sia contra l'anima sua, e la Regola nostra. Ma i Frati, li quali sono sudditi, si ricordino, che per amor di Dio hanno annegate le proprie volontà: onde fermamente comando loro, che ubbidiscano ai suoi Ministri in tutte le cose che hanno promesse al Signore di osservare, e che non sono contrarie all' anima ed alla Regola nostra. Ed in qualunque luogo sono i Frati, li quali sapessero e conoscessero non poter osservare la Regola spiritualmente debbano e possano ricorrere a' loro Ministri: ma li Ministri caritativamente e benignamente li ricevano, e tanta familiarità abbino circa essi che possano dire a loro, e fare come i signori ai loro servi: imperocchè così deve essere, che i Ministri siano servi di tutti i Frati. Io ammonisco ed esorto nel Signor Gesù Cristo, che si guardino li Frati da ogni superbia, vanagloria; invidia, avarizia, cura, e sollecitudine di questo mondo, dalla detrazione e mormorazione, e non si curino quelli, che non si sanno

lettere d' impararle : ma attendino , che sopra tutte le cose debbano desiderare di aver lo Spirito del Signore , e la sua santa operazione , orare sempre a lui con puro cuore , ed avere umiltà e pazienza nelle persecuzioni , ed infermità , ed amare quelli che ne perseguitano , riprendono ed arguiscono : imperochè dice il Signore : Amate gl' inimici vostri , e pregate per quelli che vi perseguitano e calunniano. Beati quelli che patiscono persecuzione per la giustizia , perchè di loro è il Regno de' Cieli : ma chi persevererà in sino al fine , questo sarà salvo.

In questo Capitolo della Regola s'impongono ai Frati due precetti. Il I. Che i Frati ubbidiscano a Fr. Francesco , ed a'suoi successori. Il II. Che conoscendo i Frati non poter osservar la Regola spiritualmente nei luoghi ove dimorano , debbano ricorrere ai loro Ministri.

§. 1.

Dell' ubbidienza che devono aver i Frati ai lor Prelati.

D. Che cosa può comandar il Prelato al suo suddito , ed in che cosa è tenuto questo ad ubbidirlo ?

R. Possono i Superiori comandar a' loro sudditi

tutto quello che non è contra l'anima e la Regola da essi professata : e per conseguenza i sudditi nelle medesime cose sono tenuti ubbidire. Così tutti gli Spositori.

D. Quando s' intende che il Superiore comanda contra l'anima, e contra la Regola ?

R. Comandar contra l'anima è comandar di far un peccato mortale, o veniale, o di porsi in pericolo prossimo, e moralmente certo di peccare. Comandar contra la Regola è comandar contra i Voti e Precetti contenuti in essa, e contra li statuti fatti, ed approvati nell' Ordine per maggior osservanza della medesima Regola. Così Ugo, li quattro Maestri, Polizio, e Cord. citati e seguiti da Xim., il quale colli medesimi avverte, poter accadere che i sudditi siano obligati di ubbidire a'lor Prelati in cose che sembrano esser contrarie alla Regola e Costituzioni ; e ciò accade quando quello che si comanda è tale, che il Prelato possa giustamente dispensarlo. Ed in tal caso è certo, che il suddito sia tenuto di ubbidire, e facendo il contrario, peccarebbe contra l' ubbidienza promessa.

D. Dubbitando il suddito, se il Superiore possa *hic et nunc* dispensar con esso lui, sia tenuto ad ubbidirlo ?

R. In caso di dubbio deve il suddito, posposto il suo parere, soggettarsi al parere ed ordine

del Superiore. È Dottrina di Tomaso, e lo tiene ancora espressamente S. Bernardino nella sua Epist. art. 7. *In omnibus dubiis, de quibus subditi non possunt indubitanter certificari; tenentur stare judicio Praelatorum suorum; et contrarium agentes, sunt transgressores obedientiae, adeoque puniendi.* Ed affinchè si tolga ogni scrupolo, Leone X. concesse che i sudditi nei casi riferiti possono con buona coscienza far quanto da' lor Prelati li venga ordinato Xim. cit. pag. 806, Polic. Miranda, Patti, e gli altri Spositori.

D. Quali sono le cause ragionevoli e legitime, per le quali possano i Prelati dispensare con i loro sudditi?

R. Il P. March. fogl. 405, ed il Patti con altri da lui citati cap. 10 art. 21 le riducono a due principali. La I. L'utilità spirituale del Frate o del Prossimo. La II. La necessità corporale particolare del Frate, o pure del Prossimo. In quanto alla prima: se un Frate è scrupoloso può, e debbe il Prelato dispensargli l'Officio Divino. Così pure, se per andar a confessare o eseguire altra opera spirituale a beneficio de' Prossimi, il Confessore ha bisogno di andar' a cavallo, può il Prelato dispensarlo in questo precetto della Regola, e così nei casi simiglianti. In quanto alla seconda: se un Frate è debole di complessione infermiccia,

e bisognoso a giudizio de'medici di esser dispensato nei digiuni, nell'uso de' lini, ec. può il Superiore dispensarlo. Parimente, se per ajutar il prossimo in qualche gran pericolo della vita, che li sovrasta, ha bisogno il suddito di esser dispensato in qualche precetto della Regola, possono i Superiori farlo in buona coscienza. Ved. March. fog. 406.

D. Se i Prelati debbono piuttosto esser benigni che sostenuti in far tali dispense con sudditi?

R. Secondo il sentimento comune la benignità deve prevalere al rigore; massimamente nella Religione, che è Madre pietosa, e dove sono tante penalità e fatighe. March. cit. fog. 405.

D. Se i sudditi sono tenuti di ubbidire quando il Prelato comanda sopra la Regola: di sotto la Regola: ed oltre della Regola. Allora comanda il Prelato sopra la Regola quando eccede i limiti della Regola, v. g. che il suddito vada tra gl' infedeli, ove è facile o rimanervi schiavo o esservi ucciso: digiunar per un mese pane ed acqua, quando cioè la Regola nol prescrive. Comandar di sotto la Regola è ordinar al suddito che faccia alcune cose, che sembrano meno perfette di quello che prescrive la Regola, come mangiare, divertirsi, ec. Comandar finalmente oltre la Regola è, quando il Prelato comanda cose di lor natura indifferenti all'osservanza di essa,

cioè , che possono o nò ordinarsi all'osservanza della Regola e degli esercizj di virtù. Ciò spiegato ?

R. Si risponde al quesito , che il suddito non è obbligato di ubbidire al Prelato , allorchè comanda cose sopra la Regola , purchè ciò , che li vien comandato , non sia in pena di qualche delitto da lui commesso , o che fusse necessario tal comandamento per farli osservar' i voti e precetti della Regola. È dottrina di S. Tomaso , S. Antonino , e di molti Dottori citati , e seguiti da Peyrino : *De officio subditi etc.* Come anche di alcuni nostri Spositori , come il Pis. Ser. Coscien. etc. citati, ma non seguiti da Fr. Mart. di S. Gius. La ragione è perchè il Prelato è costode della Regola , ma non Signore ; è Ministro di essa, ma non Autore , e la potestà che tiene nei sudditi è limitata ne' termini e confini della medesima Regola. Quì potrebbe taluno opporsi e dire : Il P. S. Francesco nel cap. 10 della Regola comanda a' Frati , che ubbididiscano in tutto ciò che non è contrario alla Regola , ed all'Anima : Imporre lunghi , ed aspri digiuni a'sudditi ; obbligarli a ritiramenti straordinarj , e cose simili , non è contro l'Anima , e la Regola ; dunque sono in obbligo di ubbidire. Si scioglie tal' argomento presso Peyrino citato , e si risponde , che le parole

del S. Fondatore debbonsi intendere non di obbligazione, ma di perfezione e di supererogazione: altrimente ne seguirebbe, (aggiugne il detto Autore con Sanchez) che il Prelato Francescano potrebbe comandar al suo suddito il ritiramento de' Certosini, la vita quaresimale de' Minimi, il quarto voto delle Missioni de' PP. Gesuiti, ec. perchè tutte le cose dette in realtà non sono contra l'anima è contra la Regola. Ved. Peyrino nel luogo cit., ove a lungo sodisfa eccellentemente a tal' objezzione. Quando poi il Prelato comanda cose di sotto, ed oltre la Regola, il suddito deve ubbidire; perchè tali cose almeno implicitamente possono ordinarsi da' Prelati all' osservanza della Regola, ed all'esercizio delle virtù. Così li nostri Spositori, ed altri Dottori presso Peyrino.

D. Se il suddito sia obbligato ubbidire quando il Superiore comanda; che assista a'suoi Confratelli infetti di peste?

R. Essendo che il ben comune deve preferirsi al ben particolare; nel caso proposto è obbligato il suddito anche con pericolo della vita di ubbidire; siccome un soldato e ciascun cittadino deve con pericolo della vita difendere la Città, così richiedendo il pubblico bene. Sanch., Gaet., Roder., Peyr., ed altri.

D. Che peccato commette il suddito, quando

per dispregio lascia di eseguire ciò che li è comandato?

R. Il quesito ha bisogno di spiega maggiore, acciò possa darsi giusta la risposta. Conviene dunque distinguere: o il suddito lascia di ubbidire per dispreggio del Superiore, come Superiore, e della cosa comandata, come comandata, e in tali casi sempre peccherà mortalmente, sebbene la cosa comandata fusse di sua natura leggiera: e la ragione è, perchè finalmente tal disgreggio va a ferire nei casi sudetti la potestà del Superiore, datali da Dio, che sempre è cosa grave. Ma se il suddito lascia di ubbidire, perchè dispreggia nel suo cuore il Superiore; in quanto è ignorante, imprudente, ec. o perchè la cosa comandata è cosa frivola, e come tale la dispreggia, allora peccherà solo venialmente, perchè in casi tali il dispreggio cade sopra i difetti del Superiore e sopra la leggerezza della cosa comandata. Così Suar., Lessio, presso Tambur. lib. 1 cap. 1 §. 4 n. 6.

D. Quando s' intende che il Superiore che comanda ai sudditi, abbia intenzione di obbligar loro a peccato mortale?

R. Comunemente quando comanda in virtù di Santa Ubbidienza, o dello Spirito Santo, o con parole simiglianti. È sentenza comune.

D. Se possa il suddito allegare al Superiore,

che comanda le cause e motivi, che *hic*, *et nunc* tiene di non ubbidire?

R. Non è indecente, nè fuori di ragione, che il suddito faccia ciò, mentre Moisè, S. Pietro, ed Ezecchiele si scusarono con Dio medesimo, allorchè li comandava alcune cose a lor parere assai dure. È ben vero, che se proposte dal suddito le cause al Prelato, questo ricusa accettarle, deve allora il suddito ubbidire, purchè le cose comandate siano nella conformità detta nei quesiti antecedenti, e poi ricorrere a' Superiori maggiori, se si sente gravato da' Superiori inferiori.

§. 2.

Del precetto che obbliga i Frati ricorrer a' lor Ministri, allorchè conoscono non poter osservar la Regola spiritualmente.

D. Se per Ministri s'intendono quì anche i Guardiani?

R. Poliz., ed Ugo citati, e seguiti da Xim. pag. 824 dicono, che anche s' intendono i Guardiani, e con ragione, poichè se i Guardiani possono dar qualche rimedio, affinchè la Regola s'osservi spiritualmente, è cosa superflua ricorrere ai Ministri Provinciali, e tal ricorso può farsi anche per lettere.

D. Che cosa s' intende non potersi osservar la Regola spiritualmente?

R. Secondo S. Bonaventura allora ciò si verifica, quando in qualche Convento l'osservanza regolare ritrovarsi decaduta: ove fusse soverchio commercio e familiarità con donne; o che finalmente vi sia qualche occasione prossima di peccato grave; che allora sono i sudditi obbligati in vigor di questo precetto ricorrere a' lor Ministri, e questo sotto l'istesso precetto sono obbligati a dargli rimedio. S. Bernardo, Cord., Poliz. citati, e seguiti da Fr. Mart. di S. Gius. fog. 289. In caso di dubbio se veramente le cose sudette si verificano o no, devono i sudditi stare alla determinazione de' Prelati. S' avverta, che tal' impotenza di guardar la Regola spiritualmente deve provvenire dal luogo, o da altri Frati, che in esso dimorano, che colle loro azioni sono occasione prossima ad altri di peccare. Se poi provviene da malizia de' sudditi, non è necessario far tal ricorso imposto dalla Regola; sebbene potrà e dovrà farsi per altra cagione.

CAP. XI.

TESTO DELLA REGOLA.

Io comando fermamente a tutti i Frati, che non abbiano sospetti consorzj, o consigli di di donne, e che non entrino ne' Monasteri delle monache, eccetto quelli a' quali dalla Sede Apostolica è concessa licenza speciale: nè si faccino compadri d'uomini o di donne: acciocchè per questa occasione tra i Frati, ovvero dai Frati, non ne nasca scandalo.

In questo Capitolo si contengono tre precetti. Il I. Che i Frati non abbiano sospetti consorzj, o consigli di donne. Il II. Che non entrino nei Monasteri delle monache. Il III. Che non si facciano compadri d'uomini o di donne.

§. I.

Che i Frati non abbiano sospetti consorzj o consigli di donne.

D. Che cosa s'intende nella nostra Santa Regola per sospetti consorzj, o consigli di donne?

R. Il Serafico Dottor S. Bonaventura riferito da Marchante fog. 432 e seguito da tutti gli Spositori, insegna; che tutto ciò, che può assai probabilmente ingerire sospetto sinistro contra

la purità nella mente degli uomini, in vigor di questo precetto deve fuggirsi da' Frati Minori, altrimente facendo, peccheranno mortalmente contra di essa.

D. Quali sono quelle cose, o azioni, che possono di lor natura ingerire sospetti simiglianti?

R. Sono molte, secondo S. Bonaventura citato, e tutti gli Spositori. La I. Il luogo solitario, separato, ed oscuro. La II. Il tempo notturno, impertinente, ed improprio. La III. Il modo, cioè se un Frate sta solo a solo con una donna, massimamente, se l'uno e l'altra sono giovani. La IV. Gesti, ed atti improprj, e licenziosi, come soverchia vicinanza, dissolutezza di riso e di scherzi, tenerezze affettate, parole lusinghevoli, occhiate fisse, toccamenti di mano, ec.

D. Se tutte le cose già dette debbono concorrere per contravvenire a questo precetto, o pure bastino alcune di esse?

R. A procedere giustamente non facilmente può assegnarsi regola generale in questa materia, o che bene spesso per qualche circostanza aggiunta può variarsi: e però niuno de' Spositori ha voluto stabilire, che in tale caso particolare de' riferiti si faccia contro questo precetto. Certo è, che ogni Frate deve stare con gli occhi aperti in affare sì delicato tanto inculcato a' suoi Figliuoli dal Serafico Padre

S. Francesco. Questo può dirsi con certezza, che concorrendo tutte le cose sudette, e fuori di dubbio, che si verifichi il sospetto consorzio di donne, e che però si rompa questo precetto. Anzi il citato March. dice; che anco concorrendone alcune di esse di lor natura più proprie ad ingerir sospetto, si faccia contra la Regola. Avvertendo parimente, che alcune cose fatte in un tempo e modo ingeriscono sospetto; e che fatte in altro tempo e modo non lo formino. E conchiude pag. 436 con queste parole: *Ideo realiter candido judicio res esse liberandas sine adulatione.* Avvertino bene i Confessori queste parole.

D. Se il Superiore per giuste cagioni e motivi proibisce la frequenza di tale case o persone, non ubbidendo il Frate rompa questo precetto?

R. Al quesito risponde Ugo de Dina *Spositor classico* della Regola con queste considerabili parole: *Eo ipso quis reddit se suspectum, qui dissuasum maxime a Praelato, non vitas consortium: negligit enim obedientiam, et honestatem voluptas*, cioè: Allora il Frate si rende sospetto; quando non toglie quel consorzio o compagnia, che è stata dissuasa, e riprovata, specialmente dal Prelato; perchè è troppo vero, che il piacere fà trascurare l'ubbidienza e l'onestà.

D. Se il sospetto nasce dalla sola malizia di chi sospetta, è obbligato il Frate a ritirarsi?

R. Nessun Frate è obbligato a privarsi della libertà datali da Dio, e permessagli da' Superiori, per la sola malizia de'maligni. March. citato. È ben vero, che molte volte i Religiosi per decoro del loro stato e della lor Religione, debbono fare più di quello che sono obbligati, massimamente quando si trovano in luoghi, e fra persone di mali costumi, e però dispositissimi a censurare anche l'azioni buone, o almeno non cattive per se medesime.

D. Se quanto si è detto de' Frati, che di presenza danno motivo di sospettare, debba intendersi ancora riguardo agli assenti, che lo fanno per lettere, messaggieri, donativi, ec.?

R. Tutti gli Spositori insegnano l'istesso fra gli assenti, che fra i Presenti; anzi March. citato dice, esser peggio fra gli assenti, e cita a tal proposito S. Girolamo, che ne porta una dottrina assai adattata all'intento. Ved. detto Autore pag. 436 in fine.

§. 2.

Che i Frati non entrino ne' Monasteri delle monache.

D. Che si proibisce a' Frati per questo precetto?

R. Tutti gli Spositori insegnano, che venga lor proibito di entrar nei Monasteri delle mona-

che, cioè in quei luoghi interiori, ove le monache sogliono stare e conversare, come Chiostro, Dormitorio, Officine, Oratorio, Giardino, ec. come dichiarò Nic. III.

D. Che s' intende per questo nome di *monache?*

R. S'intendono quelle donne che hanno professata solennemente vita regolare approvata dalla Santa Chiesa. Cord. Fr. Mart. di S. Gius. pag.292.

D. Se un Prelato, o un Principe tenga Bolla Apostolica per entrare in qualche Monistero di monache con compagno, possa portar seco un Frate Minore?

R. Cord. Pol., e Fr. Mart. di S. Gius. dicono, che se nel Breve non sii specificato poter tal Prelato condur seco un Frate Minore, non possa questo entrar in detto Monistero, mentre manca la licenza speciale che richiede la Regola.

D. Se sia lecito a' Frati in alcuni casi entrar in Monistero di monache?

R. Dal Testo medesimo della Regola si vede, che in molti casi permessi dalla S. Sede, possono i Frati entrar in detti Monisteri; li quali casi possono ridursi a tre classe. La I. Vera necessità, come per smorzare un' incendio acceso in esso, discacciar i ladri e simili. La II. Grave utilità come per dirigere un' opra, un lavoro, ec. La III. Per amministar Sacramenti, raccomandar l'anima a' morimondi, e

consolare una penitente inferma, ec. Ved. March. fog. 444. Per concessione di Leone X. possono i Frati convitati da' Vescovi, o altri Prelati della Chiesa, o d'altre Religioni, ai quali stanno soggetti i Conventi delle monache, entrar con essi, quando visitano i detti Monisteri, ed in tutti i sudetti casi, se il Frate che entra è suddito, deve anche chieder la licenza al suo Superiore.

D. Se pecca ed incorra nella scomunica il Frate, che entrato nel Monistero colle dovute licenze, e ne' casi permessi, finito l'affare si trattenga per curiosità a vedere l'officine, o a parlar con alcune monache?

R. Fr. Mart. di S. Gius. pag. 295 citando Oritz, dice, che non pecca gravemente nè incorre nella scomunica. Kerck. cap. 5 §. 8 n. 32. citando Rodrigo dice che non pecchi nemmeno venialmente.

D. Se possono i Frati accostarsi nei luoghi esteriori de' Monasteri, come grate; parlatorj, ruote, ec.

R. Conviene distinguere: o si accostano a' detti luoghi per parlar colle monache; e non possono farlo; per averlo proibito la Sac. Cong. con diversi decreti obbliganti a peccato mortale; o si accostano per altro affare, e non li sta vietato, perchè in tal caso cessa ogni fine della proibizione. È ben vero, che i cercatori

possono accostarsi per chieder limosina alle monache, ma non per questo li è lecito tener con esse lungo discorso.

§. 3.

Che i Frati non si faccino Compadri d' uomini, o di donne.

D. Che cosa venga proibito a' Frati per questo precetto?

R. S. Bonaventura Cord. citati da Fr. Martino di S. Gius. fog. 300 insegnano, che i Frati per questo precetto non possono esser Padrini, cioè levar dal Sacro Fonte i bambini, sebbene possono battezzarli nella maniera che fa il Parroco. E quantunque da' Sacri Canoni sia loro anche questo proibito, ciò s' intende, quando lo fanno senza licenza del Vescovo o del Curato, colla quale possono solennemente battezzare, ed in caso di necessità possono anche farlo senza tal licenza.

D. Se sia illecito a' Frati esser Padrini nel Sacramento della Confirmazione?

R. Ugo e Cord. citati da Fr. Mart. di S. Gius. fog. 301 dicono essergli ciò proibito almeno tacitamente da questo stesso precetto della Regola.

CAP. XII.

TESTO DELLA REGOLA.

Qualunque dei Frati, li quali per divina ispirazione vorranno andar tra' Saraceni, ed altri infedeli, ne dimandino licenza ai suoi Ministri Provinciali: ma i Ministri a niuno diano licenza d' andare, se non a quelli, quali vedranno esser sufficienti ad essere mandati. Oltre di questo io comando per ubbidienza a' Ministri, che dimandino dal Signor Papa uno delli Cardinali della S. Romana Chiesa, il quale sia Governatore, Protettore, e Correttore di questa Fraternità: acciochè essendo noi sempre sudditi, e soggetti a' piedi di essa medesima Santa Chiesa, stabili nella Fede Cattolica, osserviamo la povertà, ed umiltà, ed il Santo Evangelio del Nostro Signor Gesù Cristo, il quale fermamente abbiamo promesso.

In questo capitolo si contengono due precetti. Il I. Che i Frati ispirati da Dio d'andar tra'Saraceni, chiedano licenza a' loro Ministri. Il II. Che i Ministri chiedano al Papa per Protettore dell'Ordine un Cardinale della S. Chiesa Romana.

§. 1.

Che i Frati ispirati da Dio di andar tra' Saraceni, chiedano licenza a' lor Ministri.

D. Che abilità e sufficienza ricercasi nel Frate Minore per andar tra gl' infedeli?

R. S. Bonav. insegna, che tali Frati siano robusti di forze, costanti, e provati nella Fede, e che sempre abbiano menata una vita irreprensibile. Ed il Pisano aggiugne, che siano dotti, esemplari; distaccati dal Mondo, e ben mortificati in tutte le loro azioni. È ben vero che i sudditi in tutte le cose sudette si debbono sottomettere a' loro Superiori, e non credere facilmente, che essi siano idonei a tal affare, che tutte l' ispirazioni, che sentono di andar tra gl' infedeli; siano ispirazioni di Dio.

D. Se possono i Ministri mandar tra gl' infedeli quei, che sono idonei intieramente per tal'affare?

R. Dal testo medesimo della Regola si raccoglie, che i Ministri non possono mandar altri che quelli, quali veramente conoscono esser sufficienti.

§. 2.

Che i Ministri chiedano al Papa per Protettore dell' Ordine un Cardinale della S. Chiesa Romana.

D. Se un sol Ministro Provinciale sii obbligato chieder il sudetto Protettore in caso, che il Generale, e tutti gli altri Ministri Provinciali trascurassero di cercarlo?

R. Cord., ed il Manip. citati da Fr. Martino di S. Gius. dicono, che *ex vi Regulae* sarebbe a ciò obbligato, ed in conseguenza non facendolo, peccarebbe. Si avverta, che il solo Ministro Generale deve far al Papa la sudetta richiesta, ed in mancanza di esso gli altri Ministri, come si è detto. E' se fatta la richiesta il Papa ricusa darlo così, il Ministro, Generale, come gli altri Ministri non hanno altra obbligazione di far nuove richieste. Ved. March. fog. 454.

§. *Unico ed ultimo.*

In diversi luoghi si è detto, che i Prelati possono dispensare i lor sudditi in alcuni precetti della Regola. Pare ora conveniente, che quì si accenni, quali siano questi precetti. E primieramente è certo, che non possono i Pre-

lati dispensare i sudditi nei tre voti essenziali, nè in quelli precetti, che secondo la Regola sono indispensabili, quali sono i precetti espressi, ed alcuni altri che attento il fine del precetto, perfezionano alcuno de' tre voti essenziali, come il precetto di ubbidire al Papa, ed a' Ministri, che specifica e perfeziona il voto dell'ubbidienza.

Possono dunque dispensarsi da' Superiori i seguenti.

1. Si può dispensare con i Novizj in quanto all'abito, e forma di esso.

2. Nel precetto di non tener i Frati più di due toniche.

3. Nel precetto, che i Frati si vestino di vestimenti vili.

4. Che per la custodia spirituale della Regola si ricorra a' Ministri.

5. Che i Frati non portino calceamenti.

6. Che i Frati dicano l' Officio divino.

7. Che i Frati digiunino ne' tempi prescritti della Regola.

8. Che i Frati non vadino a cavallo.

9. Che i Ministri, e Custodi tenghino cura degl' infermi.

10. Che per i casi riservati si ricorra a' Ministri.

11. Che i Ministri, e Custodi vadino al Capitolo Generale.

12. Che nessuno predichi senza esser stato

esaminato ed approvato. *In quibus quidem* (dice Polizio presso Xim. fog. 889) *poterunt Praelati Ordinis in aliquo casu ex juxta causa dispensare, in caeteris vero non.* S'avverte che i Ministri Generali possono dispensare in tutti i sudetti 12 precetti ; ma i Provinciali non possono dispensare in quelli, che spettano al solo Ministro Generale ; come ancora i Guardiani possono dispensare ne' sudetti precetti, eccetto in quelli che spettano al Generale ed al Provinciale. Tal facoltà di dispensare hanno i Prelati non solo dal *jus commune*, ma anche per privilegj concessi loro da' Sommi Pontefici, come Piò II., Pio V., ed altri. Così Xim. fog. 901. È quì termina questa breve Sposizione della nostra S. Regola, e prego Iddio, che quanto in essa si è detto, tutto riesca a gloria Sua, e di profitto a' miei Confratelli, per li quali principalmente si è fatta, soggettandola tutta alle censure, e giudizio della Serafica Religione mia Madre, e molto più a quello della S. Chiesa Romana, in cui voglio vivere e morire. Amen. Nel Convento di S. Lucia del Monte oggi 7 di Agosto 1732, ricorrendo la festa del Glorioso S. Gaetano mio singolarissimo Avvocato.

Per venerare il Santissimo Nome di Maria *molto grata alla Santissima Vergine, e di molto profitto spirituale per chi l'esercita ogni giorno. Consiste nel recitare il Cantico*: Magnificat, *e quattro Salmi del Salterio, le prime lettere de' quali appunto formano questo Santissimo Nome di* Maria, *frapponendo tra detti Salmi un'Ave Maria, e quella stanzina dell'*Ave Maris Stella.

Monstra Te esse Matrem,
Sumat per Te preces,
Qui pro nobis natus,
Tulit esse tuus.

Cant. B. M. Virg. Luc. 1. c.

Magnificat anima mea Dominum.

Et exultavit spiritus meus; in Deo salutari meo.

Quia respexit humilitatem ancillae suae: ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

Quia fecit mihi magna, qui potens est: et sanctum nomen ejus.

Et misericordia ejus a progenie in progenies: timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo: dispersit superbos mente cordis sui.

Deposuit potentes de sede: et exaltavit humiles.

Esurientes implevit bonis: et divites dimisit inanes.

Suscepit Israel puerum suum: recordatus misericordiae suae.

Sicut locutus est ad patres nostros: Abraham, et semini ejus in saecula.

Gloria Patri, etc.

Ave Maria etc. Monstra te esse Matrem etc.

Psal. 119.

Ad dominum cum tribularer clamavi: et exaudivit me.

Domine libera animam meam a labiis iniquis: et a lingua dolosa.

Qui detur tibi, aut quid apponatur tibi: ad linguam dolosam?

Sagittae potentis acutae: cum carbonibus desolatoriis.

Heu mihi, quia incolatus meus prolungatus est: habitavi cum habitantibus Cedar; multum incola fuit anima mea.

Cum his, qui oderunt pacem, eram pacificus: cum loquebar illis, impugnabant me gratis.

Gloria Patri, etc.

Ave Maria etc. Monstra te esse Matrem etc.

Retribue servo tuo, vivifica me: et custodiam sermones tuos.

Revela oculos meos: et considerabo mirabilia de lege tua.

Incola ego sum in terra: non abscondas a me mandata tua.

Concupivit anima mea desiderare justificationes tuas: in omni tempore.

Increpasti superbos: maledicti, qui declinant a mandatis tuis.

Aufer a me opprobrium, et contemptum: quia testimonia tua exquisivi.

Etenim sederunt principes, et adversum me loquebantur: servus autem tuus exercebatur in justificationibus tuis.

Nam et testimonia tua meditatio mea est: et consilium meum justificationes tuae.

Adhaesit pavimento anima mea: vivifica me secundum verbum tuum.

Vias meas enuntiavi, et exaudisti me: doce me justificationes tuas.

Viam justificationum tuarum instrue me: et exercebor in mirabilibus tuis.

Dormitavit anima mea prae taedio: confirma me in verbis tuis.

Viam iniquitatis amove a me: et de lege tua miserere mei.

Viam veritatis elegi : judicia tua non sum oblitus.

Adhaesi testimoniis tuis Domine : noli me confundere.

Viam mandatorum tuorum cucurri ; cum dilatasti cor meum.

Gloria Patri etc.

Ave Maria etc. Monstra te esse Matrem etc.

Psal. 125.

In convertendo Dominus captivitatem Sion : facti sumus sicut consolati.

Tunc repletum est gaudio os nostrum : et lingua nostra exultatione.

Tunc dicent inter gentes : magnificavit Dominus facere cum eis.

Magnificavit Dominus facere nobiscum ; facti sumus laetantes.

Converte Domine captivitatem nostram : sicut torrens in Austro.

Qui seminant in lacrymis: in exultatione metent.

Euntes ibant , et flebant : mittentes semina sua.

Venientes autem venient cum exultatione : portantes manipulos suos.

Gloria Patri ec.

Ave Maria etc. Monstra te esse Matrem etc.

Psal. 122.

Ad te levavi oculos meos: qui habitas in Coelis.

Ecce sicut oculi servorum: in manibus Dominorum suorum.

Sicut oculi ancillae in manibus Dominae suae; ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum, donec misereatur nostri.

Miserere nostri Domine, miserere nostri: quia multum repleti sumus despectione.

Quia multum repleta est anima nostra: opprobrium abundantibus, et despectio superbis.

Gloria Patri etc.

Ave Maria etc. Monstra te esse Matrem etc.

Antiphona.

Sancta Maria succurre miseris, juva pusillanimes, refove flebiles, ora pro populo, interveni pro clero, intercede pro devoto foemineo sexu: Sentiant omnes tuum juvamen quicunque celebrant tui Sancti Nominis commemorationem.

℣. Dignare me laudare te, Virgo Sacrata.

℟. Da mihi virtutem contra hostes tuos.

Oratio.

Concede quaesumus, Omnipotens Deus, ut Fideles tui, qui sub Sanctissimae Virginis Mariae

Nomine, et Protectione laetentur ejus pia intercessione, a cunctis malis liberentur in terris, et ad gaudia aeterna pervenire mereantur in Coelis. Per Christum Dominum Nostrum. Amen.

Atti Cristiani da farsi spesso da' Religiosi che attendono alla lor perfezione.

Per intelligenza della necessità degli Atti seguenti deve supporsi, che sia indubitato fra' Dottori, che ogni Cristiano sia obbligato fare spesso in vita, e nel punto della morte Atti di Fede, Speranza, e Carità; e sarebbe colpa trascurarli. Ciò supposto, è cosa facile ad intendere, quanto sia ben fatto il fare ogni giorno, o almeno spesso gli Atti sudetti per adempire l'obbligo accennato, e per ritrovarsi l'anima ben abituata nel punto della morte.

Atto di Fede.

Dio mio Trino, ed Uno. Io credo tutte, e ciascuna delle verità che tiene ed insegna la Santa Chiesa Romana. Credo specialmente il Mistero della Trinità Santissima, l'Incarnazione del Verbo Divino, e che siete giusto Rimuneratore. Credo in oltre i Santi Sagramenti, specialmente quello della Santissima Eucaristia; ed ogni altro articolo, che dalla Santa Chiesa sia stato definito, e tutto ciò credo, Signor mio, perchè Voi,

Verità infinita, l'avete rivelato, e la stessa Santa Chiesa lo propone a credere. In questa Fede voglio vivere e morire; anzi per essa morire, se sarà necessario. E se il Demonio colle sue suggestioni o in vita, o in morte volesse altrimente persuadermi, da ora per allora mi protesto non darvi un minimo consenso; anzi le detesto con tutta la vivezza del mio spirito.

Atto di Speranza.

Vi offerisco, Signor mio, li meriti, virtù, piaghe e Sangue di Gesù, co' meriti e virtù di Maria Vergine, e Santi tutti del Cielo in soddisfazione de' miei peccati, e spero nella vostra infinita Bontà e Misericordia, e nelle promesse fattemi da Gesù, che me li perdonarete, e mi darete ajuto d'emendarmi; mi concederete quello che vi cerco per me e miei prossimi, e mi darete la gloria del Paradiso.

Atto di Carità.

Signor mio, Bontà infinita, col maggior affetto, che posso io vi amo sopra ogni cosa: mi rallegro infinitamente, che siete Dio, e di tutte le vostre infinite perfezioni. Vi offerisco l'amore, con cui siete amato dalle vostre creature, e godo che siete infinitamente amabile. Deside-

ro, Dio mio, amarvi quanto meritate. Bramo, che da tutti siate conosciute, e mai da nessuno offeso. In fine, Signor mio, volentieri mi annienterei per vostra gloria, e per darvi gusto. Concedetemi, Dio mio, questo vostro amore, non permettete, che mai per mia colpa ne sii privo; e fatemi grazia, che finalmente venghi ad amarvi per tutta l'Eternità in Cielo in compagnia de' vostri eletti. Amen.

Atto di Contrizione.

E perchè so, Dio mio, d'avervi offeso, prostrato a terra col maggior sentimento, che posso, ve ne chiedo perdono: me ne doglio infinitamente per amor vostro; abbruggio tutti li miei peccati nel cuore di Gesù; gli affogo nel suo Sangue prezioso, e propongo coll'ajuto della vostra grazia emendarmi e confessarmi, e farne la dovuta penitenza.

FORMA

DI VESTIRE NOVIZJ ALCANTARINI CHIERICI, LAICI, OPPURE TERZIARJ, E DAR LORO LA PROFESSIONE RELIGIOSA.

Determinata dal Prelato l'ora, nella quale vorrà vestire il Novizio del nostro santo abito; o pure per dare allo stesso la solenne Professione, convocata per tale oggetto la Comunità nel Coro; premesso quanto si prescrive nel Capitolo ottavo della nostra Disciplina Regolare, darà principio alla funzione come siegue.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Deus, qui a saeculi vanitate conversos, ad bravium supernae vocationis accendis. et qui renunciantibus saeculo, mansiones paras in caelis: dilata cor hujus Famuli tui (vel famulorum tuorum) coelestibus donis, ut Fraterno nobiscum teneatur (vel teneantur) compagine charitatis: unanimis, constans, sobrius, simplex, et quietus (vel unanimes, constantes, sobrii, simplices, et quieti) Regularia Sanctorum Patrum Instituta custodiat (vel custodiant): et ad eum, quem te (vel vos) inspirante; perfe-

ctionis spiritum concepit, te (vel concipient) adjuvante, perveniat (vel perveniant). Per Christum Dominum nostrum. Amen.

OREMUS.

Domine Jesu Christe, Dux, Salus, et Fortitudo nostra, humiliter petimus, ut Famulum tuum (vel famulos tuos) quem Sanctae compunctionis ardore, ab hujus saeculi vanitate separasti, etiam a conversatione terrena discernas, et gratiam, qua in te perseveret (vel perseverent) infundas: ut protectionis tuae praesidio munitus (vel muniti) quod te donante affectat, te adjutore compleat: ut suae conversationis executor effectus, ad ea, quae perseverantibus in te promittere dignatus es feliciter pertingat (vel pertingant). Qui vivis, et regnas in saecula saeculorum. Amen.

Quindi premesse le sunnotate orazioni, il Prelato procederà alla benedizione dell' abito, che a tale effetto il Maestro farà preparare in forma di Croce su di un tappeto, poi passerà a quella del cordone, nel tenore seguente.

OREMUS.

℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
℟. Qui fecit Caelum et terram.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Domine Jesu Christe, qui existens in forma Dei, formam servi accipere in similitudine hominum fieri, et habitu invenire ut homo pro nostra salute dignatus es: Te suppliciter exoramus, ut istum Religionis habitum in Crucis modum, pro tuae passionis memoriale dispositum bene ✝ dicere digneris, ut famulus tuus (vel famuli tui) N. N. Frater noster (Fratres nostri) qui pro paenitentiali sui Corporis tegumento ipsum induit (vel induunt). Te per imitationem induat (vel induant) saluberrimum omnis perfectionis exemplum. Qui vivis et regna etc.

OREMUS.

Deus, qui ut servum absolveres, Filium ligari funibus voluisti, bene ✝ dicere funem istam, ut famulus tuus (vel Famuli tui) N. N. Frater

noster (Frates nostros) qui eo velut ligamine sui corporis cingetur (vel cingentur) vinculorum ejusdem Filii tui Domini nostri Jesù Christi memor existat (vel memores existant); ut in Ordine quem assumit (vel assumunt); salubriter perseveret (vel perseverent), et tuis cum affectu semper obsequiis, se obligatum esse cognoscat (eos obligatos esse cognoscant). Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Finita la benedizione aspergerà il Prelato coll'acqua benedetta l'abito, e la corda; il che fatto si spoglierà il giovine Novizio dalle vestimenta del secolo, assistendolo un Religioso a tale effetto assegnato dal Maestro, e nell' interim il Ministro dirà la seguente orazione.

Exuat te (vel vos) Dominus veterem Hominem, cum actibus suis; et induat te (vel vos) novum, qui secundum Deum, creatus est. Per Christum Domium nostrum. Amen.

Detta questa orazione il Prelato, assistendolo un'altro religioso, li metterà l' abito dicendo.

Induat te (vel vos) Dominus indumendum salutis, et vestimentum justitiae circumdet te; (vel vos) semper. Per Christum ec.

OREMUS.

Domine, Jesu Christe, qui dixisti ingum meum suave est, et onus meum leve, praesta, quae-

sumus ut sic illud deportare veleat (vel valeant) in perpetuum totaliter, ut possit (vel possint) consequi tuam gratiam in praesenti, et tuam gloriam in futuro. Per Christum.

Al Cappuccio.

Pone Domine Caputium salutis in capite ejus (vel eorum) ad expurgandas Diabolicas fraudes. Per Christum etc.

Al Cordone.

Præcingat te (vel vos) Dominus cingulo fidei, et virtute castitatis lumbos tui (vel vestri) corporis exprimendo, extinguat in eis humorem libitinis, ut jugiter maneat in eis tenor totius castitatis. Per Christum etc.

Finito che si avrà di vestire il Novizio s'inginocchiano tutti della Comunità, ed il Prelato reciterà i seguenti versi ed orazioni.

℣. Salvum fac servum tuum. (Salvos fac servos tuos).

℟. Deus meus, sperantem in te.

℣. Mitte ei (vel eis) Domine auxilium de sancto.

℟. Et de Sion tuere eum (vel eos).

℣. Nihil proficiat inimicus in eo (vel in eis).

℟. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei (vel eis).

℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.

OREMUS.

Majestatem tuam Domine suppliciter exoramus, ut Famulum tuum (Famulos tuos); cui, de tua gratia praesumentes, nostrae Religionis habitum imposuimus: digneris inter discipulos tuos, virtute ex alto induere, justitiae lorica munire, et salutis protegere vestimento: ut intercedente Beato P. N. Francisco Confessore tuo, sub humilitatis veste tibi perseveranter deserviens, ad stolam immortalitis, et gloriae pervenire moreamur. Per Christum etc.

OREMUS.

Domine Jesu Christe, qui Beato Petro Apostolo tuo, significans qua morte clarificaturus esset Deum, praedixisti, per alium in senectute ipsum fore cingendum; Famulum tuum Fratrem nostrum (Famulos tuos Fratres nostros), quem cingulo nostrae fraternitatis praecinximus, tua quaesumus charitate praecinge, tui nominis metu salutari constringe, et chorda cor ejus (eorum) alliga disciplinae; ut tua ei (eis) opitulante gratia, solutus, et liberatus (soluti, et liberati)

a mundo, tuoque vinctus (vincti) servitio, in Ordinis, quem assumit (assumunt), observantia, usque in finem jugiter perseveret (perseverent. Qui vivis et regnas in saecula saeculornm. Amen.

OREMUS.

Deus, qui mira Crucis misteria in Beato P. N. Francisco Confessore tuo multiformiter demonstrasti, da huic Famulo tuo (Famulis tuis), ejus (eorum) piae devotionis semper exempla sectari : et assidua ejusdem Crucis meditatione muniri. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Compite le infrascritte orazioni avranno immediatamente luogo l'Inno Veni Creator Spiritus, *che intuonerà il Prelato, le Antifone* Ave Regina Caelorum, *e* Salve Sancte Pater etc. *E finalmente avrà compimento la funzione coi seguenti versi, ed orazioni.*

℣. Confirma hoc Deus, quod operatus es nobis.
℟. A templo sancto tuo, quod est in Jerusalem.
℣. Post partum Virgo inviolata permansisti.
℟. Dei genitrix intercede pro nobis.
℣. Ora pro nobis Beate Pater N. Francisce.
℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Deus, qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione, docuisti; da nobis, in eodem Spiritu recta sapere, et de ejus semper consolatione gaudere.

Concede nos famulos tuo, quaesumus Domine Deus, perpetua mentis, et corporis sanitate gaudere; et gloriosa Beatae Mariae semper Virginis intercessione, a praesenti liberari tristitia, et aeterna perfrui laetitia.

Deus, quì Ecclesiam tuam, Beati P. N. Francisci meritis faetu novae prolis, amplificas; tribue nobis, ex ejus imitatione, terrena despicere, et caelestium donorum semper participatione gaudere. Per Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum Amen.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

℣. Benedicamus Domino.

℟. Deo gratias.

Benedicat vos Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.

DELLA FORMA DI DAR LA PROFESSIONE AI NOVIZI.

Supposto quanto si disse intorno a ciò nel Cap. 44 della prima Parte di questa Disciplina, nel resto si osservi nel modo seguente.

Avendo finito il Prelato il suo ragionamento, e dimandato al Novizio, se vuol professare, e risposto egli di sì, benedice l'abito, dicendo.

℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

℟. Qui fecit Caelum, et terram.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad Te veniat.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum Spiritu tuo.

OREMUS.

Domine Jesu Christe, qui esistens in forma Dei, formam servi accipere, in similitudinem Hominum fieri, et habitu inveniri, ut homo, pro salute dignatus es, te suppliciter exoramus, ut istum Religionis nostrae habitum, in Crucis modum, pro tuae Passionis: memoriali, depositum, bene ✝ dicere digneris, ut Famulus tuus, N. Frater noster, qui, pro penitentiali sui corporis tegumento ipsum induit, te per imitationem induat, saluberrimum ad omnis perfectionis exemplum. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.

Se sono più.

Domine Jesu Christe, qui existens in forma Dei, formam servi accipere, in similitudinem Hominum fieri, et habitu inveniri, ut homo, pro nostra salute dignatus es te suppliciter exoramus, ut istos Religionis nostrae habitus, in Crucis modum pro tuae passionis memoriali, depositos, bene † dicere digneris, ut Famuli tui N. et N. Fratres nostri, qui pro poenitentiali suorum corporum tegumento, ipsos induat, te per imitationem induat saluberrimum ad omnis perfectionis exemplum. Qui vivis etc.

Poi benedice la corda, dicendo s' è un solo.

OREMUS.

Deus qui, ut servum absolveres, Filium ligari funibus voluisti, bene † dic funem istum, ut famulus tuus N. Frater noster, qui eo, velut ligamine sui corporis, cingetur, vinculorum ejusdem Filii tui Domini nostri Jesu Christi memor existat, ut in Ordine, quem assumit, salubriter perseveret, et tuis cum effectu semper obsequiis, se alligatum esse cognoscat. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.

Se sono più

Deus qui ut servum absolveres, Filium ligari funibus voluisti, bene † dic funes istos, ut Famuli tui N. et N. Fratres nostri qui eis, velut

ligamine suorum corporum, cingentur, vinculorum, ejusdem Filii tui D. N. Jesu Christi memores existant, ut in Ordine, quem assumunt, salubriter perseverent, et tuis cum effectu semper obsequiis se alligatos esse cognoscant. Per eundem etc.

Finita la benedizione, asperga il Prelato con acqua benedetta l'abito e la corda, il che fatto, vesta il Novizio, dicendo.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

S' è un solo.

OREMUS.

Maiestatem tuam Domine supplicer exoramus, ut Famulum tuum N. cui, de tua gratia praesumentes, nostrae Religionis vestem imponimus, digneris inter discipulos tuos, virtute ex alto induere, justitiae lorica munire, et salutis protegere vestimento, ut intercedente B. P. N. Francisco Confessore tuo, sub humilitatis veste, tibi perseveranter deserviens, ad stolam immortalitatis, et gloriae mereatur pervenire. Qui vivis, et regnas etc.

Se sono molti.

OREMUS.

Maiestatem tuam, Domine, suppliciter exoramus, ut Famulos tuos N. et N. quibus, de

tua gratia praesumentes, nostrae Religionis vestem imponimus, digneris inter Discipulos tuos, virtute ex alto induere, justitiae lorica munire, et salutis protegere vestimento, ut intercedente B. P. N. Francisco Confessore tuo, sub humilitatis veste; tibi perseveranter deservientes, ad stolam immortalitatis, et gloriae mereantur pervenire. Qui vivis etc.

Finita questa Orazione li cinga il Prelato, dicendo s' è uno solo.

OREMUS.

Deus, qui B. Petro Apostolo tuo, significans, qua morte clarificaturus esset Deum, praedixisti, per alium in senectute ipsum fore cingendum, Famulum tuum N. Fratrem nostrum, quem cingulo nostrae fraternitatis praecingimus, tua quaesumus, charitate praecinge, tui nominis metu costringe, et salutari chorda, cor ejus regulari alliga disciplina, tua ei opitulante gratia, solutus, et liberatus a mundo, tuoque vinctus servitio, in ordinis, quem assumit, observantia, usque in finem jugiter perseveret. Qui vivis, et regnas etc.

Se sono più.

OREMUS.

Deus, qui B. Petro Apostolo tuo, significans, qua morte clarificaturus esset Deum, praedixisti;

per alium in senectute ipsum fore cingendum Famulos tuos N. et N. Fratres nostros, quos cingulo nostrae Fraternitatis praecingimus, tua, quaesumus charitate praecinge, tuis nominis metu constringe, et salutari chorda: cor eorum regulari alliga disciplina, ut tua eis opitulante gratia, soluti et liberati a mundo, tuoque vincti servitio, in Ordines, quem assumunt, observantiae, usque; in fine jugiter perseverent. Qui vivis etc.

S' è uno solo.

OREMUS.

Deus, qui mira Crucis Mysteria in tuo devotissimo Confessore B. P. N. Francisco, multiformiter demonstrasti, da Famulo tuo N. Fratri nostro, ipsius semper exempla sectari, et assidua ejusdem Crucis meditatione muniri. Per Christum Dominum nostrum.

Se sono più.

OREMUS.

Deus qui mira Crucis misteria in tuo devotissimo Confessore B. P. N. Francisco multiformiter demonstrasti, da famulis tuis N. et N. Fratribus nostris, ipsius semper exempla sectari, et assidua ejusdem Crucis meditatione muniri, Per Christum Dominum nostrum.

Dette queste Orazioni il Prelato siede, e facendo inginocchiare il Novizio innanzi a se, li avverte le cose seguenti.

1. Rinunciate, Fratel mio, (o Fratelli miei, se sono più) tutti i beni temporali, che possedete, o potete possedere, e qualsisia altra azione, e diritto, che abbiate, o possiate avere?

Risponde egli. Padre sì.

2. Avvertite, che qualsivoglia voto, che abbiate, vi sarà commutato in questo di Religione, che volete fare; però, se ne avete fatto alcuno, dichiaratelo, perciocchè io ve lo commuterò.

Risponde, che non ha fatto altri voti, o se pur gli ha fatto, gli dichiara, il Prelato glie lo commuta.

3. Se volete mutar nome, sta in vostro arbitrio, e io ve lo confermarò.

Risponde di no, o pure dichiara qual nome vuol pigliare, e il Prelato glie lo confirma.

4. Già sapete, Figliuol mio, che pigliate l'abito per il Coro, o per Laico.

Risponde. Padre sì; piglio l'abito per il Coro, o per Laico.

PROTESTA.

Poi si fa la protesta seguente.

Quando pigliastivo questo santo abito, giurastivo di avere tutte le qualità, che esso ricerca,

e vi si fece protesta, che trovandosi mancarvene alcuna, sarestivo da esso spogliato. Ora alla presenza di tutta questa Comunità ti protesto le cose seguenti. La prima, che se descendete entro il quarto grado, da Ebrei, Mori, Turchi, o Eretici abbrucciati, la Professione è nulla. La seconda, che, se avete alcuna infermità contagiosa, o incurabile similmente è nulla; e sempre, che costerà, che abbiate alcuno di questi difetti, vi leverà l' abito questa Provincia.

Risponda il Novizio. Ho inteso la protesta, che mi si fà, e mi do per intimato di essa, e di nuovo certifico, che non ho alcuno delli mentovati difetti.

Finalmente le dica, Figliuol mio, vi fo istanza, che dichiarate, se fate la Professione con piena libertà, e volontà, e non già sforzato d'alcun rispetto umano.

E egli risponde. Padre, io professo spontaneamente, e senza alcuna forza.

Dopo queste proteste, il Prelato intuonerà solennemente il Veni Creator Spiritus, *e conchiuderà la detta invocazione del Santo Divino Spirito con l' infrascritto verso ed orazione.*

℣. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur,

℟. Et renovabis faciem terrae.

OREMUS.

Actiones nostras, quaesumus Domine, aspirando praeveni, et adjuvando prosequere: ut cuncta nostra oratio, et operatio, a te semper incipiat, et per te caepta finiatur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Finito questo, si procede alla Professione, pigliando il Prelato il Crocefisso, e mettendo sotto le sue mani, quelle del Novizio, e li ricordi, che alzi il cuore a Dio, e con grande attenzione, divozione, e intenzione vera di obbligarsi a S. D. M. dica come siegue, ripetendo le parole conforme l'anderà dicendo il Prelato.

Ego Frater N. voveo, et promitto Deo, et B. Mariae semper Virgini, et Beato Patri nostro Francisco, et omnibus Sanctis, e tibi Pater toto tempore vitae meae servare Regulam Fratrum Minorum confirmatum, per Dominum Papam Honorium vivendo in obedientia sine proprio, et in castitate.

Detto questo, risponde il Prelato.

Si tu haec servaveris, ego promitto tibi vitam aeternam, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus, Sancti. Amen.

Si ripete in italiano.

Io Fra N. faccio voto, e prometto a Dio, e alla Beata semper Vergine Maria, e al Beato Padre nostro S. Francesco, e a tutti i Santi,

e a te Padre di osservare tutto il tempo della vita mia la Regola de' Frati Minori confermata dal Signor Papa Onorio vivendo in obbedienza senza proprio, ed in castità.

Risponde il Prelato.

Se tu osserverai queste cose, io ti prometto la vita eterna nel nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo.

Fatto questo, il Superiore mette la Corona in testa al novello Professo, e scostandosi egli un poco dal Prelato si mette in ginocchioni, come stava prima con la faccia verso questo, il quale li pondera brevemente, come ha fatto un'opera così eccellente, ch' eccede a tutte l'altre della vita umana, poichè in essa sacrifica l'uomo a Dio in perpetua servitù la cosa più preziosa, amabile, e cara, ch' egli abbia, ch' è la volontà; laonde, essendo in grazia ottiene plenissima remissione de' peccati sin allora commessi, che però vien da' Santi chiamata la Professione, secondo Battesimo, e l' esorterà alla costante e permanente osservanza di quello che ha promesso. Ciò detto, si farà inginocchiare il novello Professo nel mezzo del Coro con la corona in testa, o pure nel mezzo dell'Altare, se in Chiesa si esegue l'atto, e li cantori intuoneranno l'Inno Ambrosiano: Te Deum laudamus, *quindi il verso* Confirma hoc Deus etc. *dicendo il rimanente con le Orazioni; il Prelato canterà:*

℣. Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis.
℟. A templo santo tuo quod est in Hierusalem.
℣. Post partum Virgo inviolata permansisti.
℟. Dei Genitrix intercede pro nobis.
℣. Ora pro nobis B. Pater noster Francisce.
℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
℣. Salvum fac servum tuum, vel servos tuos, *se sono più.*
℟. Deus meus sperantes in te.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, et de ejus semper consolatione gaudere.

Concede nos Famulos tuos, quaesumus Domine Deus, perpetua mentis, et corporis sanitate gaudere, et gloriosa Beatae Mariae semper Virginis intercessione, a praesenti liberari tristitia, et aeterna perfui laetitia.

Deus qui Ecclesiam tuam, Beati Patris nostri Francisci, foetu novae prolis amplificas, tribue nobis, ex ejus imitatione, terrena despicere et Coelestium dominorum semper participatione gaudere.

Deus, qui nos a saeculi vanitate conversos, ad bravium supernae vocationis ascendis, pectoribus nostris purificandis illabere, et gratiam nobis, qua in te perseveremus infunde; ut protectionis tuae muniti praesidiis, quod, te docente, promisimus, impleamus; ut nos tuae professionis sectatores effecti, ad ea, quae perseverantibus in te promittere dignatus es, pertingamus.

Deus, qui, per aeternum Filium tuum, cuncta creasti, quique mundum, peccatis inveteratum, per mysterium Incarnationis ejus, renovare dignatus es: te supplices exoramus, ut super hunc famulum tuum (vel hos famulos tuos FF. NN.) Fratrem nostrum N., qui hodie in hoc sancto templo tuo vanitatem mundi, et pompas Diaboli, per nostrae servitutis ministerium, voto solemni ab renunciare decrevit (vel decreverunt), ita respicere digneris, ut spiritu mentis suae renovatus (vel horum renovati) veterem hominem cum actibus suis exuere; et novum, qui secundum Deum creatus est, induere mereatur (vel mereantur). Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spirito tuo.

℣. Benedicamus Domino.

E rispondendo Deo gratias *la Comunità*, *il novello Professo domanda la benedizione*, *e*

bacia la mano inginocchioni , e abbraccia gli altri , e ritornando al Noviziato , fa il solito giuramento di difendere l'Immacolata Concezione di Maria Santissima Signora nostra , sin chè dalla Chiesa Santa , non venga ordinato altrimente.

FORMA DEL GIURAMENTO.

Io F. NN. prometto , faccio voto , e giuro a Dio Nostro Signore , alla Santa Croce , e all'Immacolata sempre Vergine Maria Madre di Dio, di credere interiormente , e difendere esteriormente , la pietosa opinione , che afferma , che la medesima Vergine Santissima fu concetta senza peccato originale , e santa , dal primo istante fisico della sua Concezione. Al che mi obbligo, in fino che dalla Santa Chiesa , non si ordini altrimente.

FORMA DELL'ATTO DELLA PROFESSIONE.

In questo Convento N. alli tanti di tal mese ed anno , la notte , (mattina o sera) ad ore tante , e tanti quarti , secondo l'orologio Italiano, (o Spagnuolo) professò per il Coro , (o per Laico) Fra N. nativo di N. il quale prese l'abito alli tanti di tal mese ed anno , come costa dal foglio tale di questo libro. Diedegli la professione il N. Fratello N. Guardiano , o Presidente

di detto Convento, (o di sua autorità F. N.) avendoli prima fatta protesta di nullità di Professione secondo la forma posta al Cap. 4 dell'Addizione alla Disciplina Regolare fol. 43 alla presenza di tutta la Comunità, e dell'infrascritti Testimonii, essendo Provinciale il N. C. F. N. e Maestro de' Novizj F. N. In fede, e testimonio di che, si fece il presente atto, e lo sottoscriveranno gl'infrascritti nel suddetto Convento detto dì, mese, ed anno. *E sottoscrivono colui che dà la Professione, il Maestro, li due Testimonj, ed il novello Professo, o fa il segno della Croce, se non sa scrivere.*

DEL MODO DI DAR L'ABITO, E PROFESSIONE ALLI TERZIARJ.

Presupposte le diligenze, che devono prendere alla recezzione de' Fratelli Terziarj, in conformità a quello si ordina nel Capo 2. §. 8 fol. 33 delle Costituzioni nostre, se gli darà l'abito alla presenza della Comunità, nello stesso modo, che si da a' Religiosi, salvo, che non se gli piglia giuramento, nè se gli fa protesta, e conseguentemente, nè dell' uno, nè dell'altra si fa menzione nell' atto della lor vestizione. Nel rimanente si osservano nel dargli l'abito tutte le cerimonie che si fanno con gli altri, che lo pigliano per Religiosi, e prima deve il Prelato

significargli, che lo stato loro ha da essere del Terzo Ordine del N. P. S. Francesco, con voti semplici di Obbedienza, e di Castità, e che non possino passar mai alla stato di Laici, perchè ciò dalle nostre Constituzioni viene interdetto.

FORMOLA DELLA PROFESSIONE DE'TERZIARJ.

Io Fratello N. faccio voto, e prometto a Dio, ed alla Beata sempre Vergine Maria, ed al B.N.P. S. Francesco, ed a tutti i Santi, ed a voi Padre di guardare tutto il tempo della vita mia li dieci comandamenti della legge di Dio, e soddisfare come si conviene (alle trasgressioni contro questo terz' Ordine confermato dalla Santa Chiesa). Faccio ancora semplice voto di Castità, ed Ubbidienza, vivendo castamente, ed obediendo ai Prelati di questa Religione, e mi obbligo a perseverare in essa tutta la vita mia soggettandomi alla di lei correzione e castigo.

Ed il Prelato dice; ed io in nome della nostra Serafica Religione, e di questa Provincia, ammetto quel, che promettete; offerendovi, che vi terremo tutta la vita fra noi, e che non sarete privato dell'abito, se voi non darete causa, e se, osservarete queste cose, io vi prometto la vita eterna in nome del Padre del Figliuolo, e dello Spirito Santo. Amen.

TAVOLA

DE' CAPITOLI E DE' PARAGRAFI CHE SI CONTENGONO IN QUESTA SPOSIZIONE.